

forse, venendosi a procedere con tutto il rigore, potrà accadere che il termine proposto non sia ancora sufficiente; ma sarà già minore il pericolo, che se vi fosse un tempo più breve.

Varie voci. Ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato Agnès.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo così emendato:

« *Articolo unico.* Il termine, entro il quale dev'essere eseguita la notificazione contemplata nell'articolo 19 del regolamento annesso al regio editto 30 ottobre 1847, sarà di giorni 30, ferme del resto le disposizioni contenute nel detto articolo 19.

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	104
Maggioranza . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	98
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione di petizioni.

## TORNATA DEL 21 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Relazione sull'elezione del collegio di Tempio, e conclusioni della Commissione per un'inchiesta* — *Parlano il ministro dell'interno ed i deputati Michelini, Pejrone, relatore, Mellona, Falqui-Pes, Bertolini e Pallieri* — *Approvazione delle conclusioni della Commissione* — *Istanza del ministro dell'interno per la discussione del progetto di legge di pubblica sicurezza* — *Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

**BRIGNONE**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

4136. 46 cittadini di Novara rappresentando i gravissimi danni che ebbero a soffrire dal saccheggio che accompagnò la guerra del 1849, l'insufficienza della somma stanziata colla legge del 15 luglio 1850, l'inesecuzione anche di questa e le promesse solennemente fatte al riguardo dal commissario regio, chieggono che non solo sia prontamente quella legge eseguita, ma che si provvegga eziandio a loro favore in conformi a degli affidamenti datisi per parte dello stesso Governo.

4137. Borni Ottavio Gerolamo invita la Camera ad eccitare il Ministero a rendere di pubblica ragione nel foglio ufficiale le nomine ad impieghi e promozioni, notando di non essersi finora pubblicate quelle succedute nelle intendenze.

4138. Tallone G. B., residente in Ceva, provincia di Mondovì, antico militare dell'esercito francese, chiede d'essere provvisto di un'annua pensione, o d'essere ammesso al corpo degl'invalidi.

**PRESIDENTE.** Il ministro della pubblica istruzione fa omaggio alla Camera di 200 copie d'uno scritto intitolato:

*Statistica dell'istruzione primaria in Piemonte.* Questo libro verrà distribuito ai signori deputati.

La Camera non essendo in numero si procederà all'appello nominale.

(L'appello nominale è interrotto stante il sopraggiungere d'un numero sufficiente di deputati.)

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**MARTINET.** La pétition 4133, dont le résumé a été lu hier à cette Chambre, tend à réclamer une disposition législative propre à empêcher ou réprimer les maltraitements dont plusieurs animaux domestiques sont trop souvent l'objet de la part des personnes qui les ont à leur service.

Il n'est personne parmi nous qui n'ait été souvent témoin de quelques-uns des actes de cruauté signalés par le pétitionnaire, et qui n'ait senti la nécessité de les voir cesser, ainsi je ne doute pas que la Chambre ne consente à ce que cette pétition soit rapportée d'urgence.

(È dichiarata d'urgenza.)

**CAVALLINI.** Colla petizione avente il numero 4136, pa-

recchi abitanti della città di Novara fanno vive istanze perchè siano essi finalmente risarciti dei gravissimi danni che ebbero a soffrire in occasione della guerra dell'anno 1849. Trattandosi di domanda appoggiata non solo ai più ovvii principii d'equità, ma eziandio alle più solenni assicurazioni date al riguardo dal Governo, ed al prescritto della legge 15 luglio 1850, non è a dubitarsi che merita tutti i nostri riguardi, ed io vi prego perciò a volere decretare che la petizione sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** I signori deputati sono pregati a volersi radunare domani, alle ore 11, negli uffici, per prendere ad esame la legge stata presentata dal ministro della guerra, nella tornata di ieri, relativa alle pensioni degli ufficiali in aspettativa; questa legge è dichiarata dal Ministero di somma urgenza, e non constando che di due soli articoli, è probabile che non darà occasione a gravi discussioni.

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Peirone ha la parola per riferire sopra un'elezione.

**PEIRONE, relatore.** Elezione del collegio elettorale di Tempio. Con reale decreto in data 22 dicembre 1851 venne convocato il collegio elettorale di Tempio per l'elezione del suo deputato, fissando che l'elezione medesima dovesse avere luogo il giorno 11 del corrente mese di gennaio.

Il numero degli elettori iscritti in detto collegio, che forma una sola sezione, è di 505.

Intervennero alla votazione 192 elettori, i voti dei quali furono ripartiti nel modo seguente:

Al signor marchese Gustavo Di Cavour, voti 95; all'avvocato Francesco Sulis 28; al generale Millelire 15. I restanti 4 voti dispersi sovra altri individui.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, nel successivo giorno 12 corrente mese seguì lo squittinio di ballottaggio tra il signor marchese Gustavo Benso di Cavour, ed il signor avvocato Sulis, come quelli che avevano ottenuto maggiori voti nella prima votazione.

Votarono in questa seconda prova elettori 125.

Il signor marchese Gustavo Benso di Cavour ottenne voti 104; il signor avvocato Francesco Sulis ebbe voti 19.

Due schede furono annullate dall'ufficio definitivo, come quelle che a veruno dei suddetti candidati si riferivano.

In maniera che, avendo il signor marchese Gustavo Benso di Cavour ottenuto la maggioranza dei voti, venne da quell'ufficio proclamato deputato di Tempio.

Si trova però annessa al processo verbale della elezione di cui si tratta una protesta di cui darò lettura alla Camera:

« Il sottoscritto elettore politico del collegio di Tempio,

« Considerando che dal sindaco comunale di Calangianus non sonosi spediti agli elettori i certificati d'iscrizione nei tre giorni precedenti alla riunione del collegio, secondo l'articolo 62 della legge elettorale;

« Considerando che i pochi elettori residenti in detto villaggio furono avvisati solamente alle ore 8 della notte del 10, senza il tempo materiale di potersi provvedere di cavallo, onde portarsi al capoluogo della provincia, distante da 2 ore di strada;

« Considerando che agli elettori abitanti fuori del popolato non si è fatta la rimessa dell'opportuno certificato,

e furono per tale motivo esclusi dal beneficio della votazione;

« Considerando che alcuni di essi hanno dovuto ricorrere il giorno dell'elezione all'ufficio d'intendenza per ottenere l'ingresso nel collegio; e fra 59 elettori componenti la lista di quel comune, neanche la sesta parte potè concorrere all'adunanza;

« Considerando che per gli elettori del comune di Luras si è fatta una notevole manifesta sottrazione di suffragi con spedire i certificati pel 1851, mentre l'elezione pel 1851 per tutti i comuni ebbe luogo sulle liste del 1850, le sole approvate per tutta la provincia;

« Che infine tutti questi ripieghi sono mezzi indiretti per impedire la libera manifestazione del voto degli elettori, e senza il concorso di questi non si può spiegare la volontà dell'intero collegio;

« Protesta per l'invalidità dell'elezione, qualunque sia per essere il candidato che verrà proclamato in deputato della Gallura, e si astiene dal votare istando unicamente di unirsi la presente all'atto verbale, a termini dell'articolo 73 per il giudizio definitivo della Camera dei deputati, alla quale si riserba di presentare i relativi documenti.

« Tempio, 12 gennaio 1852.

« *Avvocato* STEFANO PES. »

Questa protesta venne presentata all'ufficio definitivo il giorno in cui seguiva lo squittinio di ballottaggio fra i due candidati; l'ufficio definitivo dava atto della presentazione della suddetta protesta, e la univa al presente verbale.

Il II ufficio prendendo poi ad esaminare la protesta che vengo di leggere alla Camera, trovò che dalla medesima emergessero due questioni: la prima delle quali rifletterebbe l'osservanza dell'articolo 62 della legge elettorale, e la seconda sarebbe relativa alla essenziale circostanza accennata dall'autore della protesta per cui si allega che le liste elettorali del comune di Luras per l'anno 1851, e sulle quali seguì l'elezione rispetto al comune medesimo, non fossero state approvate.

Sulla prima delle surriferite questioni, l'ufficio II fu unanime nel riconoscere che non corre verun obbligo ai sindaci, a termini del disposto dell'articolo 62 della legge elettorale, di fare rimettere i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali agli elettori, essendo solo dovere loro di fare di pubblica ragione la riunione del collegio, e tenere preparati i certificati suddetti onde possano gli elettori ritirarli nei tre giorni che precedono l'elezione. Ma l'ufficio fu divergente d'opinione, allorchè dovette apprezzare i fatti allegati nella suddetta protesta.

La maggioranza opinò che dalla protesta medesima, in ispecial modo dai due certificati d'iscrizione rilasciati dal segretario dell'intendenza di Tempio, emergesse una condotta tale per parte del sindaco del comune di Calangianus, per cui molti elettori non avrebbero potuto esercitare il loro diritto elettorale; ma di più credette potere dedurne dal complesso delle circostanze allegate che il sindaco dell'anzidetto comune si fosse rifiutato a rilasciare agli elettori i loro certificati.

La minoranza fu d'avviso che nessuna di queste conseguenze potesse derivare dalla protesta di cui è questione, che anzi constasse essere stati i certificati d'iscrizione a disposizione degli elettori, ai quali incombeva obbligo di ritirarli senza aspettare che a diligenza del sindaco loro fossero rimessi.

Soggiungeva, nulla provare i certificati rilasciati dal se-

gretario dell'intendenza di Tempio da che era ovvio il credere che tali certificati erano stati chiesti dai due elettori all'ufficio dell'intendenza, o perchè li avessero dimenticati e perduti, o perchè trovandosi più vicini alla città di Tempio non avessero voluto portarsi al capoluogo del loro comune, e rifare poscia il cammino per recarsi a Tempio.

Rispetto alla seconda quistione, a quella cioè che riguarda le circostanze, che l'elezione sia seguita sopra le liste elettorali dell'anno 1850 per tutti i comuni del collegio di Tempio, ad eccezione di quello di Luras, per cui vennero adottate le liste elettorali del 1851, l'ufficio nel risolverla dovette tenere conto dell'allegazione fatta dall'autore della protesta, che le liste elettorali dell'anno 1850 dei diversi comuni componenti il collegio di Tempio fossero le sole che sieno state approvate dall'autorità competente. Ciò che indurrebbe naturalmente a credere che le liste elettorali del comune di Luras per l'anno 1851 si trovassero all'epoca dell'elezione prive della necessaria approvazione.

In questa condizione di cose, l'ufficio unanime entrò nell'opinione, che se veramente le liste elettorali del comune di Luras per l'anno 1851, sulle quali procedette l'elezione per gli elettori del comune medesimo non fossero state munite della voluta approvazione, ne nascerebbe la nullità dell'elezione nell'istesso modo che le liste medesime trovandosi approvate all'epoca dell'elezione non potrebbero nuocere alla validità dell'elezione medesima per il solo fatto che sono quelle dell'anno 1855, da ciò null'altro potendosi dedurre se non che la conseguenza che il comune di Luras fu più sollecito all'adempimento del suo dovere, rispetto alla compilazione delle liste elettorali, che gli altri comuni.

Quindi l'ufficio a maggioranza rispetto alla prima quistione, ed all'unanimità riguardo alla seconda quistione, mi diede l'incarico di proporre alla Camera le seguenti conclusioni cioè:

Che sospendendo l'approvazione di quest'elezione si debba istituire un'inchiesta giudiziaria per istabilire:

1° Se il sindaco del comune di Calangianus si sia rifiutato di rimettere agli elettori il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali del comune medesimo, od in qualunque altro modo abbia adoperato perchè gli elettori medesimi non potessero intervenire all'elezione.

2° Se le liste elettorali del comune di Luras dell'anno 1851 si trovassero approvate a norma del prescritto dalle vigenti leggi all'epoca della seguita elezione.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io non voglio entrare ora qui a discutere se sia il caso d'inchiesta giudiziaria per la prima questione già risolta dall'ufficio, dirò bensì che non me ne sembra il caso, per ciò che ha tratto alla seconda, perchè qui non si richiede che di sapere se abbia avuto luogo o no un atto amministrativo, cioè l'approvazione delle liste elettorali, del che noi possiamo venire a cognizione in semplice via amministrativa, senza che si estenda a questa circostanza un'inchiesta giudiziaria.

L'intendente saprà dire al Ministero se veramente le liste furono o non approvate, e quali liste hanno servito di norma nell'elezione. Credo quindi a questo riguardo che la Camera sarà del mio avviso, che cioè il Ministero debba egli stesso prendere le relative informazioni dall'intendente, e quindi riferire alla Camera ciò che sarà per risultarne riguardo all'approvazione che abbia o non abbia avuto luogo di queste liste.

**MICHELINI.** Io spero il contrario di quello che spera il signor ministro dell'interno, che cioè la Camera delibererà, secondo le conclusioni, che l'inchiesta, qualunque essa sia,

si faccia dal potere giudiziario e non dal Ministero. Quantunque nel caso concreto, trattandosi d'investigare cose di fatto, le quali sembra debbano essere precise e determinate, si potrebbe per avventura approvare senza pericolo la proposta dell'onorevole ministro; tuttavia osservo, che a ciò si oppongono i più ovvii principii di diritto costituzionale. Diffatti, che cosa è un'inchiesta? L'inchiesta ha per iscopo di cercare di procurarsi quelle cognizioni che qui uniti in questo recinto non possiamo avere. Ora, questo dobbiamo farlo noi: ne verrebbe quindi la conseguenza che, siccome è la Camera che abbisogna di tali cognizioni, così la Camera dovrebbe fare l'inchiesta per mezzo di alcuni dei suoi membri. (*Mormorio di dissenso*)

Così si fa in Inghilterra, ove sono frequenti e producono reali vantaggi le inchieste parlamentari, e piacesse al cielo che tal sistema s'introducesse anche fra noi. In Inghilterra sono poco in uso le inchieste ministeriali, le quali, per verità, poco giovano a rischiarare il vero.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**MICHELINI.** Il Ministero nomina od impieghi, o uomini da lui dipendenti, e che cosa ottiene? Ottiene quello che è conforme a' suoi desiderii.

Se pertanto l'inchiesta tende ad illuminare il Parlamento, se il Parlamento non crede di mandare uomini del suo corpo per avere queste nozioni che ci mancano, per giudicare con cognizione di causa (e non ne faccio la proposizione in questo caso, riserbandomi di farla quando si tratterà di cosa di maggior momento), allora non c'è altro mezzo che quello di rivolgersi all'ordine giudiziario che è l'unico che sia indipendente, e che per la natura delle di lui attribuzioni è l'unico atto ad accertare legalmente il vero.

Quindi io non posso in alcun modo accondiscendere all'idea del signor ministro, che questa inchiesta si faccia da lui, cioè dalle persone che sono da lui dipendenti. Crederei ciò pugnante e coi principii di diritto costituzionale, e colla natura stessa dell'inchiesta. Approvo pertanto le conclusioni della Commissione.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mi pare che l'onorevole Michelini non mi abbia per nulla inteso, perchè io non mi sono mai opposto all'inchiesta. Ho detto che quanto alla seconda parte in cui si tratta di vedere se esista...

**MICHELINI.** Ah! Bene! Domando la parola.

**GALVAGNO, ministro dell'interno...** o non esista un atto amministrativo, bisognava rivolgersi all'intendente.

Si vuole o non si vuole una inchiesta giudiziaria per sapere se ha approvato le liste? È unicamente su questo argomento che io mi sono fermato.

Protesto poi contro ciò che l'onorevole preopinante disse, che, cioè: le inchieste ministeriali sarebbero fatte per celare la verità piuttosto che scoprirla. (*Con disdegno*) Si persuada il signor deputato Michelini, che se sedesse egli su questo banco, io sarei incapace di fare a suo carico una simile supposizione.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore.

**MICHELINI.** Domando la parola per un fatto personale. L'aveva domandata già prima.

**PRESIDENTE.** Prima ha la parola il signor relatore, poi il deputato Mellana.

**PERONE, relatore.** Faccio solo osservare alla Camera, che la questione sollevata dal signor ministro, si è trattata anche nell'ufficio; e molti dei membri del medesimo credevano veramente, che rispetto alla seconda questione si dovesse piuttosto la Camera attenere ad un'inchiesta amministrativa; ma questa questione non fu poi definita, dacché

trattandosi di fare un'inchiesta giudiziaria sulla prima questione, l'ufficio ha creduto che si dovesse fare anche sulla seconda.

**MELLANA.** Mi alzo, non per oppormi all'inchiesta, ma per domandare qual risultato si voglia ottenere dall'inchiesta medesima. I fatti consegnati nella protesta sono abbastanza gravi per ragionevolmente dubitare che vi sia colpa; ma quali saranno le conseguenze di questa colpa, ove la medesima venga accertata dall'inchiesta ordinata dalla Camera? Questa è la questione sulla quale chiamo l'attenzione della Camera.

Mi piace che qui si tratti di un'elezione che certo non è invisa al Governo, giacchè in tal modo potrò fare un'utile argomentazione senza che si creda che sia dettata da puro spirito di opposizione. Quindi prego la Camera ad osservare le conseguenze che ne deriverebbero, ove adottassimo un principio, mercè il quale basterebbe che un intendente fosse negligente nell'approvare le liste, od un sindaco si rifiutasse a dare ad uno o più elettori il certificato d'ammissione alla sala elettorale, per rendere nulla qualsiasi elezione. Ora, io domando, questi due amministratori, sono essi, sì o no, agenti del Governo? Se sono suoi agenti, noi adottando un tale principio, lasceremmo in facoltà del Governo di fare dichiarare nulla qualsiasi elezione. Basterà che un intendente riconosca che un collegio elettorale non è ancora preparato per nominare un deputato ministeriale, per sospendere la ricognizione delle liste fatte dai comuni. La ricognizione dell'intendente, noi nego, è un fatto necessario, perchè voluto dalla legge, ma la cosa principale è, che queste liste siano fatte dai comuni.

Se l'intendente ha fallito al debito suo, incorre in quella pena che si addice alla colpa od alla negligenza. Così un sindaco, il quale si rifiuti di dare ad uno, due o più elettori il loro certificato, deve incorrere nella pena inflitta contro chi fa abuso d'autorità; se risultasse vero il fallo di cui è quel sindaco accusato, sarebbe gravissimo, anzi, dirò il più grave di cui possa farsi reo un sindaco, quello cioè d'impedire che un cittadino eserciti il suo diritto di sovranità. Ma se per soprappiù si facesse che i falli di quegli impiegati sortissero l'effetto di rendere nulle le elezioni, sarebbe questa cosa di tale importanza, per cui si richiederebbe un'apposita e gravissima disposizione penale a tale riguardo, onde evitare che potessero rinnovarsi.

Giacchè dunque è fuori di dubbio che quest'inchiesta deve seguire, per vedere se vi è colpa, io non intendo proporre la convalidazione, per ora, dell'elezione, ma solo di pregare la Camera di non volere pregiudicare tale questione, per riservarla intatta quando le verrà sottoposto il risultato dell'inchiesta.

Spero che le mie parole verranno ricevute nel vero loro significato, e massime fra coloro che siedono da questo lato. *(Accennando a sinistra)*

A tutti deve importare che nel giudizio sulle elezioni la Camera si dimentichi di essere un corpo politico, per sovvenirsi solo ch'essa giudica in qualità di giurato; ma ciò importa più ancora alla minoranza, giacchè, se i tristi precedenti potessero farsi tacere quando si tratti di ricevere un membro della maggioranza, essi però sarebbero facilmente rispettati, quando giovassero ad escludere un membro dell'opposizione. Voto per gli adottati motivi, per l'inchiesta giuridica, con che questa votazione non pregiudichi la questione in merito all'elezione stessa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Falqui-Pes ha la parola.

**FALQUI-PES.** Facendo parte dell'ufficio II, quando

ieri si discuteva l'elezione dell'onorevole marchese Cavour, io feci presente la circostanza che bisognava distinguere il fatto dal modo in cui si dovesse legittimamente accertare, in ordine però alla sola circostanza delle liste nelle quali si presentava il dubbio, per l'epoca dell'approvazione delle medesime, giacchè nel processo verbale si dice che le sole liste approvate erano quelle del 1850.

Nell'ufficio ho manifestato la mia opinione, ed ho detto che era dall'intendenza che si doveva ricavare la verità del fatto, ma che si dovesse operare per mezzo del potere giudiziario. Siccome però nell'anno scorso venne eccitata la stessa questione in questa Camera riguardo a liste che si dicevano compilate nel 1849, mentre l'elezione seguiva assai dopo, e ciò segnatamente nell'elezione dell'onorevole mio amico deputato Grixoni, che nel giorno 24 febbraio 1851 si portò alla Camera, la quale essa stessa, senza fare un'inchiesta, si procurò tutti i riscontri necessari: così si disse in quell'ufficio che non occorreva entrare in tale questione, dal momento che si avevano già dati positivi, che le liste erano state approvate in un paese solamente che era stato il più sollecito, quindi non si ebbe bisogno di un'inchiesta giudiziaria.

Io mi credo in debito di dovere fare presente questi fatti che mi venne dato di verificare anche questa mattina nel rapporto della *Gazzetta Ufficiale*.

Per conseguenza, se esiste già un precedente della Camera per cui in una verifica di elezione analoga non si riconobbe la necessità di un'inchiesta, io non saprei ora vedere ragione per persistere su tale oggetto nell'inchiesta, persuaso che volendo la Camera continuare nell'adottato sistema di altre elezioni, potrà credere sufficiente anche per questo di dirigersi all'intendente per avere il riscontro che si desidera, cui fa nascere il bisogno, il laconismo del processo verbale dell'ufficio, ed il silenzio del medesimo in rispondere e provvedere sulla protesta.

**MICHELENI.** Io sono in debito di due risposte all'onorevole ministro dell'interno: la prima riguarda il fatto dell'inchiesta di cui si tratta, l'altra non ha col nostro argomento che un rapporto indiretto.

Comincio col dire che ho benissimo inteso quale fosse il divisamento del signor ministro: trattandosi di fatti, egli diceva che bastava che il Ministero prendesse le informazioni e le comunicasse alla Camera.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mi scusi, queste non sono le mie parole; io ho detto che, trattandosi di un atto amministrativo, di un atto autentico, come è l'approvazione delle liste elettorali, l'intendente, come pubblico ufficiale, può darne esatti schiarimenti, ma non ho parlato di un fatto qualunque.

**MICHELENI.** Comunque sia, io credo che non bisogna allontanarci dal principio che le inchieste debbono essere fatte dalla Camera, e se la Camera non intende di farle, deve delegarle al potere giudiziario. Ora, ricevuta tale incombenza, il presidente del tribunale di Tempio potrà interrogare l'intendente e tutte quelle persone che crederà, per venire in chiaro del fatto. Ma se noi introducessimo una giurisprudenza, mercè la quale, quando si tratti di fatti, ci rimettiamo al Ministero, e quando si tratta di diritto, l'inchiesta si faccia dal potere giudiziario, noi avremo una giurisprudenza molto incerta e fallace, perchè non avvi quasi mai una linea chiara e precisa, la quale separi le questioni di fatto da quelle di diritto, il quale sempre nasce dal fatto. D'altronde sul diritto noi possiamo giudicare senza necessità d'inchieste, le quali perciò, se vi poniamo bene mente, non si raggirano mai che sui fatti; quindi ne verrebbe che non sarebbe mai il caso di

ricorrere per inchieste al potere giudiziario. Ma è bene ricorrere ad esso perchè indipendente, e perchè il fatto può essere diversamente esposto ed apprezzato.

Quanto al precedente, che l'onorevole preopinante invocava, io rispondo che c'è sempre tempo di richiamare in vigore i veri principii di diritto costituzionale, i veri principii che nascono dalla natura delle cose, ed io dico che nasce dalla natura delle inchieste che siano fatte dal Parlamento o da questo delegate al potere giudiziario.

Sostenendo questa tesi, e qui passo alla seconda parte della mia risposta al signor ministro, io parlava di una nazione presso di cui le inchieste parlamentari sono molto in uso, e producono moltissimi vantaggi; paragonava tali inchieste con quelle che sogliono fare i Governi, e mi trovava indotto a preferire le prime a queste che io criticava come poco valevoli a scoprire la verità. Ma io parlava dei Governi in generale, e non del nostro in particolare, il quale al postutto non credo migliore degli altri. È naturale che i ministri di tutti i paesi scelgano a membri delle Commissioni d'inchiesta quelle persone, in cui ripongono la loro confidenza, ciò che non vuole dire che tali persone siano le più atte a scoprire la verità. E questo fanno pure i nostri ministri, i quali dovendo nominare Commissioni, le scelgono fra i deputati che siedono da quel lato della Camera piuttosto che da questo, anzi preferiscono l'estrema destra alla sinistra.

**BERTOLINI.** Vorrei rettificare un fatto esposto dal signor relatore. Egli disse che molti dei membri dell'ufficio erano d'avviso di affidare all'autorità amministrativa l'inchiesta se la lista del comune di Luras pel 1851 fosse o non fosse ancora approvata.

Io credo che egli s'ingannò, e se la memoria non mi tradisce, due soltanto degli onorevoli membri dell'ufficio hanno preso la parola, ed hanno manifestata questa opinione a questo riguardo; si fu allora che io presi la parola e per risolvere la questione ho proposto che l'inchiesta si affidasse al potere giudiziario, inquantochè il potere giudiziario avrebbe anche dovuto essere incaricato di procedere all'inchiesta se il sindaco del comune di Luras avesse rifiutato di rilasciare i certificati d'iscrizione a molti elettori, cioè agli elettori che abitano fuori del casggiato di quel comune.

Poichè ho la parola, me ne servo anche per combattere un argomento addotto dall'onorevole Falqui-Pes.

Il signor Falqui-Pes accenna ad un precedente della Camera; ma (me lo perdoni) quello non è un precedente della Camera, esso riguarda soltanto l'ufficio a cui era affidato l'esame dell'elezione di cui egli parla. L'ufficio fu colpito dalla circostanza, che l'ufficio del collegio, della cui elezione si trattava, si fosse servito delle liste del 1849, e non di quelle del 1850; allora esso di propria autorità si è messo in rapporto (non so se col mezzo dell'ufficio della Presidenza) col Ministero, ed ebbe gli schiarimenti accennati dall'onorevole Falqui-Pes, che cioè le liste del 1849 erano le sole approvate dall'autorità amministrativa.

Vede dunque la Camera, che questo non è un precedente che possa vincolare il voto di essa, ma tutto al più potrebbe vincolare l'opinione dei membri dell'ufficio a cui era stato affidato l'esame di quella elezione.

Qui non solo il sindaco di Luras, ma in certa maniera sono anche implicati l'intendente di Tempio ed il ministro dell'interno, cioè, il sindaco coll'aver mandato una lista che non era ancora approvata, l'intendente col non avere curato che l'ufficio elettorale si servisse della lista approvata.

Se dunque noi affidiamo l'inchiesta all'autorità amministrativa, noi concediamo a chi è parte in un giudizio, di giu-

dicare del suo operato: ciò sarebbe contrario ad ogni principio di prove e di giudizio.

Io dunque non posso a meno che appoggiare le conclusioni dell'ufficio, che cioè si faccia l'inchiesta e si affidi all'autorità giudiziaria, sia per quanto concerne il rifiuto del sindaco di Luras di dare i certificati d'iscrizione agli elettori abitanti fuori del paese, sia per quanto riflette la circostanza che si sia adoperata una lista elettorale non ancora approvata.

Mi valgo dell'opportunità per rispondere anche ad una osservazione fatta dall'onorevole mio amico Mellana.

Esso teme che la questione della votazione dell'inchiesta abbia a pregiudicare la questione, e non vorrebbe che la Camera prestabilisse, che qualora venisse a risultare che il sindaco di Calangianus abbia rifiutato ad alcuni elettori il certificato d'iscrizione, l'elezione abbia a dichiararsi nulla.

Io non prenderò a discutere la questione teorica, ma parlerò solo del fatto che concerne questa elezione, del fatto cioè che è soggetto alle nostre deliberazioni.

Se l'onorevole Mellana avesse posto mente alla relazione di quest'elezione, avrebbe riconosciuto che qui si tratta dell'esclusione di 59 elettori, o, per dir meglio, che di 59 elettori che costituiscono il numero totale degli elettori esistenti fuori dell'abitato di Calangianus, appena la sesta parte ha potuto votare, e ciò probabilmente perchè il sindaco di Calangianus ha rifiutato loro il certificato d'iscrizione. Ciò veramente non emerge a chiare note dalla protesta; ma siccome in essa è detto che un sesto appena di quegli elettori ha potuto votare, e che alcuni dovettero ricorrere all'intendente di Tempio per potere essere ammessi nel locale dell'elezione, mi pare logico il dire che i cinqueesimi del numero di 59 non hanno potuto votare, per il mentovato rifiuto del sindaco di Calangianus.

Questi sono i motivi per cui appoggio le conclusioni dell'ufficio.

**MELLANA.** Ho chiesta la parola per rispondere all'onorevole mio amico Bertolini che non mi era sfuggita la cifra del numero degli elettori che pel fatto di quel sindaco non avrebbero potuto essere ammessi a votare per quest'elezione, e che quando ho messo innanzi il mio principio, io non ho inteso di restringerlo puramente a quel fatto. Emisi un principio di massima generale; ma ove anche io l'avessi applicato al fatto della elezione della quale è ora questione, potrei fare avvertire che la maggioranza dei voti che si sono pronunciati per quest'elezione, supera di gran lunga il numero degli elettori che pel fatto del sindaco non avrebbero potuto intervenire all'elezione, e che quindi potrebbero fare cadere il rigore della legge sui colpevoli e nello stesso tempo convalidare la elezione.

Prego quindi la Camera a volere bensì ordinare la inchiesta a fine si riconosca la verità dei fatti esposti, ed ove vengano accertati, si possa procedere contro chi fosse in colpa; ma insisto perchè col votare la inchiesta non si pregiudichi al definitivo di lei giudizio sulla validità o non della elezione, giacchè, lo ripeto, se il numero degli esclusi non fosse tale da mutare il risultato ottenuto, non vi sarebbe ragione d'incomodare un'altra volta quegli elettori, ma sibbene di procedere contro il sindaco e l'intendente che per colpa o negligenza, in cosa di tanto momento, avessero fallito al debito loro. Ritenga la Camera che il supremo suo giudizio sull'accettazione o non de' suoi membri è un giudizio di giurati: quindi non mettiamo dei precedenti dei quali dovremmo un giorno pentirci.

**FALQUI-PES.** Mi credo in obbligo di dovere rispondere due parole all'onorevole signor deputato Bertolini. Egli crede

che io abbia preso abbaglio nel richiamarmi al risultato della discussione sull'elezione dell'onorevole Grixoni, e dice che nulla ha da fare l'attuale cosa con quella, nè è quindi applicabile la massima di un precedente della Camera, perchè nell'elezione Grixoni fu un fatto dell'uffizio e non già della Camera.

Io però sono persuaso che quel fatto non può altrimenti considerarsi che come fatto della Camera.

L'uffizio presso cui si discuteva dell'elezione faceva presente alla Camera come era nato il dubbio perchè l'elezione fosse basata su liste del 1849 e 1850, e che nulla di meno si credeva, pei riscontri che si erano avuti, dovere passare sopra questa circostanza. La Camera approvò l'elezione. Se fosse stato il caso di dovere rivivere su tale circostanza, la Camera non avrebbe approvato l'elezione, e per evitare l'incostituzionalità avrebbe ordinata l'inchiesta, che però non credette necessaria approvando l'elezione come regolare. Queste sono le osservazioni che io credo di dovere sottoporre alla Camera per dimostrare che fu un fatto della Camera, e non solo dell'uffizio, e quindi un precedente già avuto per norma dell'avvenire.

**PALLIERI.** Quando si tratta di conoscere l'esistenza od il tenore di un atto autentico, d'un documento qualunque, come per esempio di una fede di nascita, di un decreto di un pubblico funzionario, i principii legali in materia di prova esigono che non altrimenti la medesima segua, salvo colla produzione dell'atto stesso. Eppertanto non può essere il caso di alcuna inchiesta giudiziaria in quanto concerne al fatto dell'approvazione o no delle liste elettorali, che forma l'oggetto della seconda delle conclusioni proposte dal secondo ufficio, mentre la prova di siffatta approvazione può unicamente avere luogo mediante la presentazione del decreto dell'intendente generale che l'abbia conceduta.

Se io quindi a questo riguardo credo col signor ministro dell'interno non doversi ammettere inchiesta giudiziale, non consento però in ciò che egli diceva che scriverebbe all'intendente generale perchè gli risponda se abbia o no approvato le liste in questione.

Dovrebbe, a mio avviso, il signor ministro eccitare l'intendente generale a trasmettergli una copia autentica del decreto di approvazione, se questo esiste. Qualora poi non esista, l'intendente generale trasmetterà al ministro un certificato negativo. Egli è in questo modo che io intenderei potersi ammettere l'inchiesta amministrativa proposta dal signor ministro, poichè in questo modo la Camera avrebbe, od il decreto di approvazione od un certificato negativo, e potrebbe così pronunciare con piena cognizione di causa.

**PRESIDENTE.** Il signor Pallieri propone adunque una variazione alle conclusioni della Commissione.

**PALLIERI.** Concorro nella proposta del signor ministro, quando venga intesa nel senso che he spiegato.

**PRESIDENTE.** Ma il ministro...

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io la intendo come lo intese il deputato Pallieri: se esiste l'atto di approvazione, l'intendente lo manderà.

**PRESIDENTE.** Vuol dire con ciò che limita l'inchiesta alla prima parte?

**PALLIERI.** Della prima non se n'è trattato, nessuno almeno l'ha contraddetta: la questione riguarda la seconda.

**PRESIDENTE.** Ma le conclusioni della Commissione sono per l'inchiesta su tutte e due.

**MANTELLI.** La divisione.

**PRESIDENTE.** Il ministro ha approvato la prima parte, limitando però ad essa l'azione dell'inchiesta giudiziaria, e

per altra parte dice che questo deve risultare dalla relazione dell'amministrazione, che egli stesso si procurerà.

Si potrà dunque procedere per divisione?

*Voci.* Sì! sì!

**MICHELINI.** Giacchè l'inchiesta giudiziaria si deve fare sulla prima parte, io non vedo perchè non si abbia ad estendere anche alla seconda. E quanto all'argomento che adduceva il deputato Pallieri, io rispondo che il presidente che sarà incaricato dell'inchiesta si farà presentare il documento di cui si tratta, e ne farà risultare in modo legale. Mi pare questo il mezzo non solo il più costituzionale, ma anche il più spiccio.

**PRESIDENTE.** La differenza che esiste è unicamente questa, se cioè la ricognizione del fatto, se le liste del 1851 fossero o no approvate dall'intendente, si debbe fornire dal presidente del tribunale incaricato dell'inchiesta, e per mezzo suo alla Camera, ovvero se debba, come sarebbe l'avviso del signor ministro, fornire il Ministero stesso questi dati alla Camera, riferendone in proposito.

**BERTOLINI.** Il ministro non dovrebbe, come appare dalla proposta fatta dall'onorevole Pallieri, verificare egli stesso questo fatto e quindi riferirne alla Camera, ma si dovrebbe esigere la presentazione del documento che si tratta di verificare alla Camera stessa; se si trattasse solamente di riferirne io mi vi opporrei assolutamente.

**PRESIDENTE.** Lo presenterà se vi è; se non vi è, egli dichiarerà alla Camera ch'ei non esiste.

**PALLIERI.** Io ho proposto ed il signor ministro vi ha aderito, che il ministro stesso sia incaricato di fare pervenire alla Camera il decreto, dove esista, di approvazione delle liste elettorali di cui si tratta, o, in difetto, un certificato negativo.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti per divisione le conclusioni della Commissione. La prima parte si è, che sia ordinata un'inchiesta sopra i fatti ivi indicati, da farsi per mezzo del presidente del tribunale di prima cognizione.

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

La seconda parte commette allo stesso presidente del tribunale di prima cognizione di riconoscere se sia intervenuta l'approvazione per parte dell'intendente delle liste del 1851.

Pongo ai voti questa seconda parte.

(Si fa prova e controprova.)

La votazione essendo dubbia, si ripeterà.

(Dopo prova e controprova è adottata la seconda parte delle conclusioni della Commissione.)

#### MOZIONE PER LA PRONTA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Pregherei la Camera a volere disporre i suoi lavori in modo, che venga posta all'ordine del giorno al più presto possibile la legge di sicurezza pubblica.

Io non parlo della legge sulla stampa, perchè domani o dopodomani nè verrà presentata alla Camera la relazione; ma per ciò che riguarda la legge di sicurezza pubblica, io sono di avviso che questo interessi tanto il paese quanto la Camera che venga al più presto messa in esecuzione.

Io sollecito adunque la Camera a volerne fissare quanto prima la discussione.

**SINEO.** La Commissione incaricata di esaminare questo

progetto di legge ha nominato il suo relatore, e fra breve la relazione sarà sottoposta alla stessa Commissione, quindi sarà riferita alla Camera.

**PRESIDENTE.** Converrebbe determinare il giorno in cui sarà posta in discussione.

**SINEO.** Sarà posta in discussione tosto che la Commissione l'avrà approvata.

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione a volersi radunare al più presto possibile per compiere i suoi lavori su questa legge.

L'ordine del giorno reca relazione di petizioni.

#### RELAZIONE DI PETIZIONI.

(Somministranze di viveri alle truppe austriache nel 1759.)

**BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore.** Colla petizione 3231 Moisè Levi, da Acqui, narra le lunghe pratiche da esso fatte e presso il Governo e presso le varie Commissioni istituitesi dopo il 1815 per la liquidazione di ragguardevoli crediti di sua famiglia verso parecchi comuni per somministranze di viveri alle truppe austriache fin dall'anno 1759, già stati riconosciuti legittimi da decreto del prefetto di Montenotte del 18 ottobre 1806, sotto il Governo francese, e soggiunto come fino ad ora nessun definitivo provvedimento avesse conseguito dalla Commissione superiore straordinaria di liquidazione, malgrado il disposto delle regie patenti del 29 marzo 1845, chiedeva che in qualche modo gli venisse fatta giustizia e si fissasse una norma per la definizione di quelle vertenze. La Camera, in tornata dell'11 aprile 1851, giustamente ritenendo che ad essa non spettasse lo ingerirsi circa l'oggetto di tale domanda, perchè se il petente tendesse ad ottenere la liquidazione di crediti non proposti a tempo utile, dovesse imputare a propria colpa l'incorsa decadenza; se poi mirava a conseguire il pagamento di crediti già liquidati, avesse tuttora la via aperta dinanzi ai tribunali per convenirvi i suoi debitori, passava secondo il voto della Commissione all'ordine del giorno sopra questa petizione.

Se non che il Moisè Levi, con altra petizione 3842, meglio spiegando il suo divisamento, accenna come lo scopo della sua domanda non fosse già quello di provocare un giudizio della Camera sulla validità dei suoi crediti, o sulla competenza della Commissione superiore di liquidazione in ordine ai medesimi, ma unicamente di ottenere che o la Commissione di liquidazione riprendesse i suoi lavori, intralasciati da quattro anni, come asserisce, od il Ministero in altro modo, ed ove d'uopo colla presentazione di un apposito progetto di legge al Parlamento, provvedesse a fare rendere compimento di giustizia a questi antichi creditori; ed unendo al nuovo suo ricorso 1° il decreto del prefetto di Montenotte del 18 novembre 1806; 2° copia della deliberazione della Commissione superiore di liquidazione del 14 maggio 1856, relativa ai di lui crediti, rinnovò la stessa conclusione presa nella prima sua petizione.

La vostra Commissione ha considerato che la domanda del cittadino Moisè Levi, intesa nel senso da esso recentemente spiegato, mira sostanzialmente a fare rieccitare una delle amministrazioni dello Stato all'esercizio delle sue funzioni o ad ottenere in qualunque modo compimento di giustizia;

Che l'alta sorveglianza sulle pubbliche amministrazioni, in quanto riguarda all'esercizio delle funzioni loro dalla legge demandate, s'appartiene pure al Parlamento, specialmente nei casi in cui dai cittadini vengono denunziati abusi o tras-

gressioni che il potere esecutivo non si cura di correggere malgrado i loro reclami;

Che comunque sia presso taluni nato il dubbio, se la Commissione superiore di liquidazione creata colle nuove patenti 11 gennaio 1852, come tribunale eccezionale conservi tuttora la sua legale esistenza dopo la pubblicazione dello Statuto, vietante all'articolo 71 la creazione di tribunali e Commissioni straordinarie, non è però meno vero che senza una legge speciale non si possono annullare i tribunali preesistenti;

Che la legge del 30 ottobre 1847 avendo abolito limitativamente e nominativamente alcuni tribunali eccezionali quali erano il Consiglio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, i magistrati di sanità, l'uditorato succursale di Corte, la conservatoria generale delle regie caccie e la delegazione per le liti dell'economato, lasciò conseguentemente sussistere tutti gli altri e fra questi il Consiglio di ammiragliato, i Consolati e la Commissione di liquidazione;

Che non solo dopo lo Statuto la pianta del personale della Commissione superiore di liquidazione continuò a figurare fra le diverse amministrazioni dello Stato, ma vennero fino all'anno 1851 stanziati inclusivamente nei bilanci passivi apposite categorie per gli stipendi di questo personale e per le spese d'ufficio;

Che, ciò malgrado, egli è di fatto che da circa quattro anni tale Commissione ha intralasciati i suoi lavori, nè più si è radunata essendone perfino state trasferite tutte le cause ed i registri presso gli uffizi dell'erario generale;

Che questo stato di cose mentre è di sommo danno a quelli frai creditori dello Stato i quali avendo adempito a tutte le condizioni delle varie leggi in proposito evocate, hanno l'incontrastabile diritto che venga posto termine alla diuturna aspettativa d'una sospirata giustizia, col vedersi pronunciare una volta sulla sorte dei loro crediti, è poi anche di poco decoro pel Governo il quale non può e non deve colla sua inazione rendere più infelice la sorte dei suoi creditori, autorizzando per tale modo un vero diniego di giustizia riguardo ai medesimi;

Per tali motivi la vostra Commissione vi propone la trasmissione di questa petizione al ministro delle finanze, acciò verificata presso la Segreteria della Commissione di liquidazione l'esistenza di domande in liquidazione od in revisione di crediti i cui titolari siano tuttora in regola e non colpiti da veruna decadenza dipendentemente alle varie leggi a questo proposito emanate, provveda in questo caso acciò sia, senza ulteriore ritardo, dato passo a tali domande dalla Commissione anzi accennata, e qualora, per mancanza di membri, quella non si potesse più radunare o si stimasse meno conveniente il richiamarla in esercizio, promuova in via legislativa un provvedimento, col quale, dichiarandosi legalmente cessata la Commissione di liquidazione, vengano autorizzati i creditori dello Stato che sono tuttora in regola a provvedersi davanti ai tribunali ordinari pel conseguimento dei loro averi.

**MICHELINI.** Io appoggio le conclusioni della Commissione per il rinvio della petizione al Ministero.

Io non mi faccio ad esaminare la giustizia dei crediti che il petente pretende di avere verso del Governo; la Camera non deve occuparsene. Dico bensì che per ogni contestazione che possa nascere fra cittadini vi deve essere un tribunale a cui ricorrere per la decisione.

Se siamo riuniti in società è appunto per potere portare le nostre querele davanti ai tribunali, altrimenti saremmo obbligati farci giustizia colle mani proprie.

È quindi ovvio che il petente debba sapere al fine dei conti a qual tribunale debba ricorrere per ottenere giustizia.

Se non che non posso approvare le conclusioni in quella parte, in cui si accennerebbe ad un provvedimento legislativo.

Io porto opinione che sia tuttora sussistente la Commissione superiore di liquidazione e che non sia stata abrogata dall'articolo 71 dello Statuto, per le ragioni che adduceva il relatore, in quanto che lo Statuto stabilisce in generale le norme, ma ci vogliono poi leggi speciali per applicarle, come è intervenuto appunto per la soppressione di alcuni tribunali eccezionali.

Ad ogni modo, checchè sia di ciò, non si può uscire da questo dilemma: od esiste la Commissione di liquidazione, ed allora essa potrebbe essere accusata di diniego di giustizia se non pronunciasse sulle domande del petente; o non esiste, ed allora il petente si rivolga ai tribunali ordinari, giacchè quando non vi sono tribunali speciali, si debbe ricorrere ai tribunali ordinari la cui giurisdizione non è limitata che da quella dei tribunali speciali.

Per sapere poi se la suddetta Commissione di liquidazione esista o non esista, non mi pare necessario che intervenga un provvedimento legislativo, ma basti per deciderlo la Corte di cassazione, la quale è giudice nelle cose di competenza.

Appoggiando pertanto le conclusioni della Commissione per quanto riguarda il diritto del petente d'averne un tribunale che pronunzi sulla sua domanda, io non posso consentire in quella parte in cui si vuole promuovere un provvedimento legislativo. Tanto più che questi affari riguardanti la liquidazione non essendo più che in piccolo numero, non mi sembra necessario di fare una legge, il cui effetto sarebbe di breve durata.

**BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore.** L'onorevole deputato Michelini nell'approvare quella parte delle conclusioni della Commissione che tendono a trasmettere questa petizione al ministro delle finanze acciò provveda a che si raduni la Commissione di liquidazione per dare corso alle domande che ancora presso la medesima esistettero, non approva poi del pari l'altra parte di questa stessa conclusione, con cui si propone che, ove si credesse meno conveniente il rieccitare la Commissione di liquidazione all'esercizio delle sue funzioni, si debba promuovere un provvedimento legislativo in proposito; dice egli esistere ancora legalmente la Commissione di liquidazione, e non doversi quindi emanare provvedimento alcuno pel ristabilimento della medesima; non occorrere poi provvedimento di sorta anche nei casi dubbi, perchè avvii un magistrato di Cassazione al quale si possono riferire le controversie, ed al quale spetta di definirle.

Io stimo che il signor deputato Michelini non abbia bene ritenuto il senso delle conclusioni della Commissione, in quanto che dalla Commissione si è suggerito di provocare un provvedimento legislativo solamente ove non si credesse conveniente, allo stato delle cose, il rieccitare la giurisdizione di questa Commissione; mentre è chiaro che vi possono essere dei motivi particolari, per cui non convenga il radunarla, e converrebbe invece fare in modo che le domande esistenti fossero definite dai tribunali ordinari.

Questa è una ragione di convenienza che può essere apprezzata dal Ministero, ed in questo caso crederei che si desse evacuo a tali domande per mezzo dei tribunali ordinari, e si procurasse che tali creditori alla fin fine ottenessero giustizia. La Camera deve ritenere che esistono molti crediti, la data dei quali risale ancora al secolo scorso, e che attualmente questi crediti in gran parte sono reclamati non più dai creditori ordinari, ma dai pronipoti dei medesimi. Sarebbe perciò necessario che venisse a cessare questo stato di cose.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mi permetto di osser-

vare come la Commissione nelle sue conclusioni opinando per la trasmissione della petizione al Ministero, e dicendo che il Ministero provvederà in questo o in quell'altro modo, ecceda i confini fissati alle deliberazioni della Camera in materia di petizioni dall'articolo 57 dello Statuto. Quest'articolo dice che la Camera delibera se le petizioni debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

Parmi adunque non sia ufficio della Camera il discutere in qual modo si debba provvedere relativamente a questa petizione; essa si trasmetta al Ministero, e il Ministero vedrà in qual modo si debba provvedere.

**MICHELINI.** Comincio per rispondere all'osservazione del signor ministro. Io credo che in parte egli abbia ragione: le conclusioni della Commissione non debbono contenere altro che la proposta di rinvio al Ministero; ma ciò non impedisce che nelle considerazioni si svolgano i motivi per cui le petizioni sono mandate al Ministero. Io non so veramente se questi motivi facciano parte intrinseca delle conclusioni presentate dal relatore; ma sono d'accordo col signor ministro che non dovrebbero farne parte.

Vengo ora a parlare della necessità di un provvedimento legislativo. Mi sembra che in questo caso tale provvedimento non sia necessario; diffatti il petente non ha da fare altro che ricorrere a quel tribunale che esso creda competente nel caso concreto, o alla Commissione di liquidazione, ovvero ai tribunali ordinari.

Il tribunale cui ricorre deve necessariamente pronunziare o una sentenza sul merito, ovvero una sentenza di incompetenza, ed allora avrà luogo il ricorso alla Cassazione, fatta la gradazione dei tribunali intermediari; ed ecco risolto il caso.

Ad ogni modo, siccome la Commissione di liquidazione, come tutti sappiamo, da quattro anni non si raduna più, sussiste sempre il rinvio al ministro, il quale rinvio non è stato nemmeno da lui respinto. Ma siccome è affare molto importante, in cui ci deve anche entrare il ministro di grazia e giustizia, così io propongo il rinvio puro e semplice al Consiglio dei ministri.

**PRESIDENTE.** Farò presenti alla Camera le conclusioni della Commissione, le quali sono in questi termini:

« La vostra Commissione vi propone la trasmissione di questa petizione al ministro delle finanze, acciò, verificata presso la segreteria della Commissione di liquidazione l'esistenza di domande in liquidazione od in revisione di crediti, i cui titolari siano tuttora in regola dipendentemente dalle varie leggi a questo proposito emanate, e non colpiti da veruna decadenza, provveda in questo caso, acciò sia, senza ulteriore ritardo, dato passo a tali domande dalla Commissione anzi accennata; e qualora per mancanza di membri quella non si potesse più radunare, o stimasse meno conveniente il richiamarla in esercizio, promuova in via legislativa un provvedimento col quale, dichiarandosi legalmente cessata la Commissione di liquidazione, vengano autorizzati i creditori dello Stato che sono tuttora in regola a provvedersi davanti ai tribunali ordinari pel conseguimento dei loro averi. »

**BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore.** Io risponderò una sola cosa all'onorevole signor ministro dell'interno, ed è che ho sempre veduto, allorchè si è trattato di petizioni importanti, che la Camera, nel trasmetterle al Ministero, ha espresse le ragioni per cui deliberava queste trasmissioni, ed ha in certo modo anche indicato al Ministero quale sarebbe stata la via a prendersi, quale il provvedimento ad emanare. La Commissione nel prendere queste conclusioni non ha creduto



di allontanarsi dai precedenti delle altre Commissioni e della Camera; è poi in facoltà dei ministri di scegliere fra i mezzi proposti quelli che credono più convenienti. L'essenziale è che si provveda, e che si provveda sollecitamente.

**PRESIDENTE.** Il signor Michelini propone adunque il rinvio puro e semplice.

**MICHELINI.** Io propongo veramente il rinvio puro e semplice al Ministero; se non che faccio un emendamento alle conclusioni della Commissione, domandando che ci entri anche il ministro di grazia e giustizia; d'altronde la questione è abbastanza importante perchè il Consiglio stesso dei ministri se ne debba occupare.

Propongo pertanto il rinvio puro e semplice al Consiglio dei ministri.

**BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore.** Non dissento per parte della Commissione.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Michelini, che porta il rinvio puro e semplice al Consiglio dei ministri, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

(Sono indi approvate senza discussione le conclusioni proposte sulle seguenti petizioni, sino a quella segnata col numero 3298 esclusivamente.)

**BRIGNONE, relatore.** Colla petizione 3591 il Consiglio comunale di Dolcedo, provincia di Oneglia, espone che essendo state le provincie colle legge 7 ottobre 1848 dichiarate corpi morali, aventi perciò un'esistenza loro propria col diritto di provvedere ai loro interessi, la loro associazione divisionale, non volontaria ma ordinata dalla legge, urta colla loro indipendenza, e non può a meno che produrre un continuo cozzo d'interessi e di pretese, essendo naturale istinto d'ogni corpo morale come di ogni individuo di pensare prima alla propria esistenza e al proprio benessere che all'altrui.

Osserva il comune petente che da una società forzata tra le provincie devono necessariamente derivare gli stessi inconvenienti che avverrebbero qualora la legge costringesse privati individui a rimanere loro malgrado in società e comunione di beni, non potendo per alcun modo una società prosperare se non volontaria, e se ognuno dei soci non vi trovi il proprio interesse. Se occorreranno opere che interessino più provincie, nulla sarà più facile che il riunirle in consorzio per eseguirle; ma il volere che le provincie, le quali hanno interessi non solamente non indentici, ma talora diametralmente opposti, siano amministrate da un Consiglio comunale in cui siano rappresentate da un numero ineguale di voti, oltre al produrre gli anzi accennati inconvenienti torna evidentemente a danno delle provincie secondarie.

Il comune petente, dopo l'esposizione di questi motivi di interesse generale, narra alcuni sconcerti avvenuti nella divisionale amministrazione di Nizza, e fa notare come dallo scioglimento dell'associazione forzata delle provincie sentiranno non poco vantaggio le amministrazioni comunali, le quali sovente trovansi incagliate nelle loro operazioni per la necessità di ricorrere attraverso a grandi distanze agli intendenti generali, mentre gl'intendenti locali, maggiormente istruiti degli interessi dei comuni delle loro rispettive provincie, ed il più vicino e facile contatto coi sindaci, potrebbero provvedervi e più prontamente e più utilmente.

Chiede impertanto che sia abolito il sistema divisionale nell'amministrazione delle provincie, come incomportabile colla loro autonomia, e dannoso al loro interesse e al pubblico servizio.

Siccome esiste presso la Camera un progetto di riorganizzazione comunale, col quale, sia secondo le proposte del Governo, sia secondo quelle della Commissione, si provvede a rimediare alle esposte anomalie, la Commissione vi propone di trasmettere questa petizione agli archivi per essere presa in considerazione all'epoca della discussione dell'accennata legge.

Colla petizione 2272 cento dodici cittadini de' borghi di Sclos e Vernea, facienti parte del comune di Contes, provincia di Nizza, espongono che il Consiglio amministrativo locale contrasse e sta contraendo tuttodi nuovi grandiosi debiti per opere pubbliche che tornano ad esclusivo vantaggio del capoluogo, e per nulla di essi borghi i quali devono perciò subire un aumento straordinario nelle contribuzioni locali, ascendente già al 40 per cento dell'imposta regia, oltre la tassa provinciale.

Dimandano impertanto che i borghi a cui essi petenti appartengono siano divisi dal comune di Contes, ed ammessi a formare tra essi un comune separato sotto il nome di Sclos-Vernea, il quale si comporrebbe di 700 abitanti.

La Commissione vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro degli interni, acciò veda modo di allontanare i motivi degli esposti malcontenti senza che si abbia a ricorrere all'instata separazione, non potendo un soverchio frazionamento dei comuni se non se riuscire dannoso per le raddoppiate spese di amministrazione, e maggiori difficoltà nell'ottenere la voluta regolarità nel maneggio degli interessi comunali.

Colla petizione 3968 il comune di San Benedetto, provincia d'Alba, rappresenta che, esente il territorio di quel comune sino all'anno 1801 da ogni imposta prediale come feudo imperiale, ne fu in quell'anno, in occasione della nuova catastazione, gravato in modo sproporzionato a varii comuni dai quali è circondato.

Presenta in prova della sua osservazione uno stato di comparazione, ed esponendo che per la sterilità del suolo di quel territorio i proprietari sono nell'impossibilità di continuare a sopportare l'imposta gravezza, domanda che ne vengano esonerati, o per lo meno alleggeriti.

La Commissione non credendo che si possa portare rimedio alla ineguaglianza di allibramento tra comuni e comuni, salvo in occasione di una nuova catastazione, vi propone l'ordine del giorno.

Petizione 3372. Gio. Francesco Ughetti, antico militare, prima al servizio del re di Sardegna, poscia del Governo francese, stato posto in aspettativa sin dall'anno 1815, dopo avere immediatamente ricorso al Ministero della guerra ond'essere riammesso in attività, ovvero per essere accettato nel corpo dei veterani od invalidi, od almeno perchè fosse aumentata la sua pensione, si rivolge per lo stesso fine alla Camera.

Risultando dalle carte presentate dal petente che il Ministero ha esaminata la sua dimanda e che non potè farvi ragione a fronte del disposto dei regolamenti, la Commissione è costretta a proporvi l'ordine del giorno.

Colla petizione 3305 Forma Sebastiano, di Castellamonte, orbo e decrepito, padre di Giacomo Forma già sergente nella brigata d'Aosta, stato ferito nell'ultima guerra e morto in aprile scorso in dipendenza delle ferite riportate, domanda un qualche sussidio, asserendo che il figlio da lui perduto era l'unico suo sostegno.

La Camera vi propone l'invio di questa petizione al ministro della guerra per quei riguardi di cui fosse il caso.

La petizione 3364, presentata da Valentino Campana d'Invorio superiore, provincia di Novara, è identica al numero

2024, sulla quale, riferitosi nella seduta del primo giugno scorso, la Camera passò all'ordine del giorno.

Il petente chiede con una più diffusa esposizione, la quale non varia però la sostanza della sua prima petizione, che sia dato corso ad un procedimento da esso intentato per diffamazione contro il sindaco e consiglieri del comune predetto d'Inverio superiore, portato in prima istanza avanti al tribunale di Pallanza, che dichiarò prescritta l'azione penale, poiscia in via d'appello avanti al Senato di Casale, che non fece luogo alla dimanda.

La Commissione per gli stessi motivi che determinarono la prima deliberazione della Camera, non spettare cioè ad essa a provvedere in proposito, vi propone l'ordine del giorno.

La petizione 3399 è del Consiglio comunale di Ventimiglia.

Con essa si rappresenta che innumerevoli sarebbero i vantaggi sia politici sia commerciali che ne ridonderebbero allo Stato, e specialmente alle provincie di San Remo, Nizza e Cuneo se si effettuasse la progettata strada carreggiabile col Piemonte mediante il perforamento del colle di Tenda, seguendo quindi la valle del Roia sino alla città di Ventimiglia, e proseguendo fino a Nizza sul lido del mare, all'oggetto di evitare la disagiata lunga salita e discesa del colle della Turbia.

Il comune petente domanda perciò che siano sollecitati i lavori per l'effettuazione della strada suddetta.

Questa petizione manca in parte d'oggetto, dacchè una legge è in corso presso la Camera per il perforamento del colle di Tenda, nè essa potrebbe essere trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sopra questa legge perchè essa ha già compito il suo lavoro.

La Commissione ve ne propone perciò semplicemente il deposito agli archivi, per essere tenuta in conto all'occasione della discussione dell'anzi menzionata legge.

Colla petizione 3351 Rupoletti Antonio, capitano d'artiglieria in ritiro, espone avere servito nel detto corpo per 40 anni continui, di cui 22 col grado di sottotenente e tenente essere quindi stato collocato in riposo il 15 luglio 1845 colla pensione di lire 1300 e col grado di capitano nelle armate.

Che vari suoi colleghi furono, per la promulgazione della nuova legge sulle pensioni militari, messi pure a riposo con pensioni assai più vantaggiose; domanda perciò che sia la sua petizione trasmessa al ministro della guerra acciò applichi alla sua pensione il disposto della nuova legge, e ciò non essendo possibile, vi proponga un articolo di aggiunta per cui il suo effetto si estenda a coloro che già erano giubilati all'epoca della sua pubblicazione.

La Commissione, considerando che le leggi non devono e non possono avere forza retroattiva, vi propone l'ordine del giorno.

Colla petizione 3974 Sisto Pasquale, di Sartirana, provincia di Lomellina, antico militare al servizio del Governo francese, domanda di essere ripristinato nella pensione di lire 200, statagli accordata nell'anno 1810, della quale venne privato nell'anno 1816.

Chiede inoltre di essere risarcito di un furto commesso a suo danno in occasione della battaglia di Novara, per parte dei soldati tedeschi, ascendente a lire 400, siccome asserisce di potere provare con documenti regolari.

La Commissione vi propone di trasmettere questa petizione al signor ministro della guerra ed a quello degli interni per quegli effetti che di ragione a fronte della legge.

Colla petizione 3310 Beglino Giacinto, già soldato nella brigata di Savoia, indi nel corpo del treno, congedato il 19 aprile

1851 in qualità di sergente, dopo avere fatto la guerra italiana, ed aver prestati 29 anni di servizio, lagnandosi di essere stato posposto ad altri di minor merito che furono promossi al grado di ufficiale, domanda che gli sia concessa una giubilazione.

La Commissione vi propone l'invio di questa petizione al ministro della guerra, acciò provveda secondo i diritti che possano al petente competere a termini delle leggi in vigore.

#### Erezione del comune di Zuccarino a capoluogo di mandamento.

**BRIGNONE, relatore.** Colla petizione 2298 il Consiglio comunale di Zuccarello domanda che quel comune sia eretto a capoluogo di un mandamento a comporsi di alcuni comuni che lo circondano, i quali, per la nuova strada provinciale recentemente costruttasi, trovansi ora al comune di Zuccarello maggiormente ravvicinati.

La Commissione vi propone l'invio di questa petizione al Ministero di grazia e giustizia acciocchè la domanda e le ragioni in essa contenute siano tenute in conto nella confezione della legge che si attende per una nuova circoscrizione mandamentale.

**MICHELINI.** Domanderei se la Commissione ha trovato qualche prova che l'abbia convinta dell'opportunità e della convenienza di soddisfare ai desideri dei petenti. Desidererei anche sapere se questi già abbiano avuto ricorso al Ministero, perchè in caso contrario proporrei l'ordine del giorno.

**BRIGNONE, relatore.** Darò all'onorevole Michelini gli schiarimenti che mi domanda.

Veramente non consta dalla petizione del comune di Zuccarello che abbia recentemente ricorso al Ministero per l'oggetto in questione; ma la Commissione ha creduto tuttavia conveniente che il Ministero abbia sott'occhio le domande e le osservazioni di tutti coloro i quali domandano variazioni o soppressioni nella nuova circoscrizione mandamentale, affinchè ne tenga conto nella compilazione del progetto di legge sulla circoscrizione medesima.

Ben riconosco che il modo indicato dall'onorevole Michelini sarebbe più regolare, ma non in questo caso, in cui, se il Ministero non avesse presente tutte le domande relative non potrebbe cercare di soddisfare agli interessi della località.

Se questa petizione fosse deposta agli archivi, rimarrebbe inutile di ricorrere ad essa quando il progetto fosse formato, perchè qui non si tratta solo di accogliere o non accogliere le dimande, ma bisogna coordinare le pretese in esse contenute colle esigenze dei comuni circostanti. Insisto perciò nelle conclusioni della Commissione.

**MICHELINI.** Il dissenso che passa tra il relatore della Commissione e me proviene dal diverso concetto che abbiamo sulla natura e sugli effetti della trasmissione delle petizioni che dalla Camera si fa al Ministero.

Nella trasmissione io vedo, se non un ordine, almeno una raccomandazione tale cui il Ministero non dovrebbe non avervi il massimo riguardo.

Si dice che questa petizione si trasmetta al Ministero affinchè esso l'abbia sott'occhio; ma questo intento si ottiene pure se i petenti ricorrono direttamente al Ministero, come il loro interesse ad essi consiglia. Ma che noi senza necessità, senza cognizione di causa, senza potere giudicare della giustizia o della convenienza delle domande, trasmettiamo la petizione al Ministero, mi sembra cosa non conforme nè alla natura della trasmissione, nè alla dignità del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Il signor Michelini propone dunque l'ordine del giorno?

**MICHELINI.** Signor sì.

**GIANONE.** Il metodo che invoca l'onorevole Michelini veramente sarebbe più regolare, e la Commissione l'ha sempre mantenuto quando si trattò di quelle petizioni che si riferivano ad oggetti di privato interesse dei petenti.

In quanto a questo, se il petente non dimostra d'aver prima ricorso al Ministero, e non dà qualche giustificazione del suo assunto, la Commissione propone l'ordine del giorno. Quanto a quelle poi che concernono oggetti di ordine pubblico, come nel caso attuale, in cui si tratta di stralciare una parte di un comune per applicarla ad un'altra, allora, siccome la Commissione non ha gli elementi di fatto opportuni per dare un giudizio fondato a tale riguardo, la Commissione è usa di trasmetterle al Ministero, il quale solo ritiene questi elementi per poter portare simili giudizi.

Io concorro coll'onorevole Michelini nel credere che sarebbe stato più regolare che questo petente, invece d'incomodare la Camera con una petizione, su cui questa non può emettere il suo giudizio, l'avesse trasmessa direttamente al Ministero; ma giacchè abbiamo sinora adottato l'uso sovra discusso, i petenti possono sino ad un certo punto trovare una scusa nella via per essi seguita, col dire che essi avevano veduto seguitare quest'uso dalla Camera.

Nel pregar pertanto l'onorevole deputato Michelini di non insistere a questo riguardo, faccio ancora un'altra osservazione concernente le ulteriori discussioni sulle petizioni che rimangono a riferire in questa Sessione.

La Commissione a questo proposito si trova a tal segno che, se la Camera le concede ancora una o due sedute, oltre quella di quest'oggi, essa può dare fondo completamente alle petizioni antiche, cosicchè si potrà aprire la nuova Sessione con le sole petizioni che verranno presentate d'allora in poi.

In tal guisa si otterranno molti vantaggi. Vi sarà un vantaggio per i petenti, ai quali spesse fiate occorre di veder provvedere sulle loro petizioni quando non è più tempo.

Vi sarà altresì un vantaggio per la Camera, cioè quello di non sentire più tante raccomandazioni per urgenza, locchè risparmierebbe non poco tempo alla Camera, ritenuto massime che talvolta si coglie da qualche deputato tale occasione per cominciare a sciorinare inopportuno un lungo discorso, cagionando così un grave spreco di tempo.

Se le conclusioni della Commissione avranno la ventura di incontrare l'approvazione della Camera e di non sollevare lunghe discussioni si potrà, come dissi, esaurire in questa Sessione tutte le petizioni che ancor rimangono, ed all'aprirsi della nuova Sessione si potrà procedere con modi vieppiù adatti a dare alle petizioni il vero peso che loro si deve e che loro verrà certamente attribuito quando siano più conformi allo spirito che deve regolare, ed allo scopo a cui deve tendere il sacro diritto di petizione. Laonde, nel mentre ripeto la preghiera sovra fatta all'onorevole Michelini di non insistere in questa discussione, colgo pure l'occasione per pregare la Camera, sia di accordare ancora di questa Sessione una o due sedute a tale oggetto, sia di voler sentire le petizioni che ancora si hanno da riferire in questo senso, cioè con una certa indulgenza e facilità, quand'anche si ravvisasse ancora alcuna delle irregolarità sancite dai metodi passati, poichè a questi si potrà rimediare nella Sessione avvenire.

**BRIGNONE, relatore.** A ciò che ha testè detto l'onorevole deputato Gianone mi credo in debito di aggiungere ancora poche parole. L'onorevole deputato Michelini mi richie-

deva se questo comune aveva già altra volta chiesto al Ministero di essere eretto in mandamento; al che io risposi negativamente.

Ora però debbo sino ad un certo punto rettificare questa mia risposta, imperocchè, a vero dire, quel comune da tempo recente non ha rivolta siffatta dimanda al Ministero; esso fu però in altri tempi, all'epoca cioè della repubblica di Genova, capo di mandamento, e risulta dalla petizione medesima avere ora ha molto tempo (non è precisata l'epoca) ricorso in proposito al Ministero.

Da ciò adunque risulta questa domanda essere stata fatta da molti anni, e dalle ragioni che sono addotte nella petizione apparisce pure che questa domanda è fatta in proposito della nuova circoscrizione che si spera debba avere luogo fra poco.

**MANTELLI.** Le ultime parole dell'onorevole relatore mi persuadono sempre più, conforme a quanto diceva il deputato Michelini, che è inutile mandare detta petizione al Ministero. Se il petente ha già ricorso al Ministero, ed il Ministero non ha provveduto, io non so a qual altro divisamento debba ricorrersi in proposito. Se il Ministero non ha provveduto, vuol dire probabilmente che non l'avrà creduto conveniente, quindi riesce inutile il sottoporli nuovamente questa petizione.

Io pertanto stimo che si debba evitare quanto maggiormente è possibile di trasmettere petizioni al Ministero, quando non vi è motivo di dirgli: dovete provvedere.

Se si tratta di privati, la Camera ha già più volte deciso che non si debbano trasmettere ai ministri le loro petizioni quando hanno altri mezzi onde esporre le loro ragioni, e che si possono trasmettere nel solo caso in cui questi mezzi siano stati esauriti, quando cioè sia riconosciuto che è stata violata la giustizia. Egli è allora che la Camera manda al Ministero acciò provveda e ripari l'ingiustizia commessa.

Ma, allorquando si tratta di cose d'interesse pubblico riferentesi ad una legge, la Camera è sempre obbligata di ordinare il deposito di tali petizioni negli archivi, onde poterne poi fare quel caso che si crederà al tempo in cui si tratterà della legge alle medesime relativa. Conseguentemente io credo più conveniente di proporre il deposito di questa petizione negli archivi, onde la Camera possa a tempo opportuno prenderne visione e avervi quel riguardo che stimerà di ragione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mantelli pel rinvio di questa petizione agli archivi.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la porrò ai voti.

(È approvata.)

**BRIGNONE, relatore.** Colla petizione 5526 il notaio Francesco Gatti presenta un progetto per istituire in ogni comune un ufficio di conciliazione, composto del sindaco e due consiglieri, nanti il quale vorrebbe che fossero portate e subissero un esperimento di conciliazione tutte le contestazioni civili, prima di essere portate avanti le autorità giudiziarie, con facoltà ai detti uffizi di pronunciare anche inappellabilmente nelle vertenze il cui oggetto non fosse superiore alle lire cinquanta.

Aggiunge a questo suo progetto molte osservazioni relative anche ad una più ampia emancipazione da concedersi ai comuni, e fusione dei comuni meno importanti, incapaci perciò di sopportare con decoro le spese di amministrazione.

La Commissione, quantunque creda che, meglio che alle autorità amministrative, le trattative preliminari di conciliazione potrebbero essere affidate ai giudici, tuttavia vi pro-

pone di mandare questa petizione depositarsi negli archivi della Camera, perchè ne sia tenuto conto all'occasione della discussione del nuovo Codice di procedura civile, non che della nuova legge comunale nella parte a questa relativa.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1884 i signori Borea, Ricci, Spella, Dellavane, Sassi ed Anfosso, amministratori dell'eredità del fu Bernardo Ricci, d'Albenga, esponendo che nella discussione avvenuta avanti alla Camera di due petizioni presentate nella seduta del 27 novembre 1849, e state dichiarate d'urgenza, furono pronunciate parole che intaccano il loro onore, chiedono copia delle anzidette petizioni e di quelle relative che fossero ancora state sporte posteriormente alla Camera onde promuovere un procedimento giuridico in riparazione delle insinuazioni occorse a danno della loro reputazione.

La Camera, ritenendo che i deputati non possono essere sindacati per i loro discorsi, e che d'altronde i rendiconti pubblicati nel foglio ufficiale fanno abbastanza note, sia le petizioni presentate alla Camera, sia le discussioni che sopra le medesime avvengono, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1910. Trentatré abitanti della città di San Remo, fra i quali Martini Michele, Alburo Giacomo, Bernardo Grossi e Tommaso Borea, ricorrono alla Camera esponendo alcune considerazioni sul diritto di caccia e sulla libertà naturale ed imprescrittibile per tutti di esercitare un tale diritto sotto poche eccezioni d'ordine e d'interesse pubblico.

Soggiungono inoltre che le condizioni restrittive di questa facoltà state imposte colle regie patenti del 29 dicembre 1826 urtano per modo coi principii di giustizia universale e di eguaglianza civile sanciti dallo Statuto, da necessitare una radicale riforma, e ciò nell'interesse anche delle finanze dello Stato, attesa l'enormità della tassa esistente, che equivale ad una proibizione indiretta. Chiedono in conseguenza che il Parlamento provveda con una legge apposita a conciliare il diritto di caccia coll'interesse delle finanze e coi principii fondamentali da cui è retto lo Stato.

La vostra Commissione, considerando che già molte petizioni furono sporte su questo soggetto, da cui appare la convenienza di una riforma delle leggi attualmente in vigore in materia di caccia;

Che la petizione di cui si tratta, oltre al ragguardevole numero dei petenti, contiene degli elementi capaci ad illuminare sui punti più essenziali che abbisognano di essere modificati, onde mettere la nuova legge in armonia colle nostre liberali istituzioni;

Fu perciò d'avviso, siccome vi propone, che si mandi questa petizione al signor ministro dell'interno e d'agricoltura e commercio, acciò ne sia tenuto conto nella preparazione delle leggi di riforma che si attendono sulla materia.

**MANTELLI.** Anche qui è il caso di rinviare la petizione agli archivi della Camera, la quale, avendo l'iniziativa delle leggi, può ricorrervi all'occorrenza.

**BRIGNONE, relatore.** La Commissione accetta.

**BERTOLINI.** Vorrei sapere se l'invio si faccia unicamente agli archivi, oppure contemporaneamente e agli archivi e al Ministero; poichè, se s'intendesse che l'invio si facesse solo agli archivi, allora io crederei che sarebbe meglio adottare le conclusioni della Commissione, che si mandasse cioè la petizione ai ministri dell'interno e di agricoltura e commercio.

Troppo è sentito il bisogno che questa legge veramente proibitiva sia riformata. Il diritto che si paga per il porto d'armi e per il permesso di caccia è eccessivo. Si pagano

20 lire per il permesso di caccia e 16 per il porto d'armi. Ora tutti sanno che la maggior parte dei nostri concittadini non sono in condizione tale da proccacciarsi i permessi di caccia e del porto d'armi; per conseguenza è loro interdetto quest'onesto passatempo. È d'uopo notare che dalla enormità di questo balzello, equivalente quasi per la maggior parte dei nostri concittadini al divieto quasi assoluto della caccia, ne nasce l'immoralità, ne nasce cioè che molti si danno alla caccia per contrabbando, e ne viene quindi una perdita notevole per le finanze. Tutti i membri che hanno posto attenzione ai bilanci dello Stato hanno veduto come nel bilancio attivo delle finanze la somma che si porta per questi diritti è veramente tenuissima. Egli è impossibile supporre che tutti coloro che attualmente vanno a caccia si provvedano del permesso di caccia e del porto d'armi.

Non può infatti negarsi che in molti paesi dello Stato non vi è alcuno che sia munito di permesso di caccia e del porto d'armi. In tutti gli altri paesi pochissimi sono quelli che paghino questi tributi. Eppure è noto che il divertimento della caccia nel nostro Stato è assai frequentato.

Ciò fa poi sì che in molti casi seguono dolorosi conflitti fra la forza pubblica ed i cittadini. In molti altri casi i carabinieri e gli agenti di polizia lasciano impunemente violare la legge; e ciò appunto per la esorbitanza di questo balzello.

Io dunque pregherei la Camera a voler mandare questa petizione non solo depositarsi negli archivi, ma ancora a trasmettersi ai ministri dell'interno e d'agricoltura e commercio, acciocchè provvedano e nell'interesse dei cittadini e nell'interesse delle finanze, poichè, diminuendo notevolmente il diritto che si deve pagare per il porto d'armi e per il permesso di caccia, io sono persuaso che l'entrata delle finanze si aumenterebbe di molto.

**BRIGNONE, relatore.** Quanto alla Commissione, siccome aveva già proposto l'invio di questa petizione ai ministri dell'interno e di agricoltura e commercio, essa non dissente che sia depositata negli archivi.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta che questa petizione sia inviata ai ministri dell'interno e di agricoltura e commercio, e depositata negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

(Sono quindi approvate senza discussione le conclusioni proposte sulle singole petizioni seguenti, sino cioè a quella segnata col n° 3991 esclusivamente.)

**BRIGNONE, relatore.** Colla petizione 1912, Pugno Avventino rappresenta che il miglior mezzo per ricondurre all'equilibrio l'attivo ed il passivo delle finanze dello Stato si è quello di riordinare la catastazione generale, onde assoggettare ad imposta i molti fondi che ne vanno ora totalmente esenti o sono troppo lievemente gravati.

La Commissione, quantunque non ignori che per parte del Governo si sta preparando il modo di mandare ad effetto una così importante operazione, vi propone tuttavia l'invio di questa petizione al ministro delle finanze, acciò ne solleciti per quanto possibile l'eseguimento.

Colla petizione 1950 Giuseppe Villa, da Genova, domanda che sia pubblicato sul foglio ufficiale uno stato circostanziato e minuto di tutte le entrate delle finanze, e della loro origine, non che del numero e condizione degli impiegati, dello stipendio che percevono, dei posti che occupano e del tempo dal quale sono in carica, affinchè tutti i cittadini, conoscendo la vera condizione delle finanze e dell'amministrazione, possano studiare il modo di rimediare alle deficienze dell'erario.

Domanda inoltre il petente che sia proposto a carico dello Stato un premio di lire 50,000 per chi sia capace di pre-

sentare il più utile progetto per portare l'equilibrio nelle finanze.

La Commissione, considerando che già il Governo ed il Parlamento si occupano di questa grave emergenza, e che d'altronde la condizione delle finanze è fatta abbastanza palese al pubblico per mezzo della discussione del bilancio dello Stato, vi propone l'ordine del giorno.

Colla petizione 1962 il sacerdote Luigi Grillo, cappellano nel 3° reggimento fanteria, espone varie considerazioni, e propone varie riforme circa ai cappellani reggimentali, che vorrebbe più ampiamente corrisposti, organizzati come i corpi sanitari, e muniti di più ampie facoltà ed attribuzioni.

La Commissione, non avvisando nè importanti nè utili i suggerimenti del petente, vi propone l'ordine del giorno.

Colla petizione 2153, Lucia Parone della città di Acqui, rappresenta essersi presentate sotto il n° 2105 una petizione sottoscritta da una firma alla sua omonima, dichiara d'esservi pienamente estranea, e domanda che la sua disdetta sia fatta conoscere per ciò che la concerne.

Il fine che si propone la petente essendo abbastanza ottenuto per mezzo della relazione di questa petizione, quindi la Camera vi propone l'ordine del giorno.

La petizione 2258 fu presentata da Giuseppe De Negri praticante notaio a Genova, per esporre che sotto il n° 329 fu riferita nella tornata del 27 settembre 1849 una petizione portante il nome di esso petente, tendente a fare pubblicare il concorso delle piazze da notare già da molto tempo vacanti nella città di Genova; che per quanto esso petente approvi i motivi esposti in quella petizione, abbia accolto con grato animo le dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, e le conclusioni della Camera, e spera che le medesime siano per sortire il loro effetto a favore di coloro i quali si dedicano esclusivamente all'ufficio del notariato, non può però a meno di protestare contro colui che si servi del suo nome per sottoscrivere la narrata petizione alla quale esso fu assolutamente estraneo, e domanda perciò un'inchiesta per scoprire chi abbia commesso simile abuso.

La Commissione, non credendo che la Camera, la quale ha prevenuti per l'avvenire simili inconvenienti mediante un'aggiunta al suo regolamento interno, debba aderire all'invito del petente, vi propone l'ordine del giorno.

Colla petizione 2245, Motta Giacomo domanda che siano riammessi i procuratori a patrocinare avanti ai giudici di mandamento.

La Commissione non ravvisando esistere sufficienti motivi per variare le attuali disposizioni in proposito, vi propone l'ordine del giorno.

Petizione 2263. Lorenzo Maltodo chiede che sia migliorata la condizione degli impiegati contabili, sia loro accordata un'indennità in caso di traslocazione, e venga somministrata a caduno di essi per uso d'ufficio una cassa forte a carico dello Stato.

La Commissione, considerando che comparativamente agli altri impiegati sono i contabili più eccessivamente retribuiti in ragione della responsabilità di cui sono gravati, vi propone l'ordine del giorno.

Petizione 2260. Lo stesso petente chiede che la Camera faccia una legge per reprimere l'abuso dei liquori e dei vini.

La Commissione ravvisando impossibile di ottenere con una legge il fine a cui mira il petente, vi propone l'ordine del giorno.

Colla petizione 2268, due elettori del primo collegio di Nuoro, rappresentano che l'elezione del deputato di quel collegio è nulla per alcune ragioni che espongono.

L'elezione di cui si tratta essendo stata convalidata dalla Camera, non può più essere il caso di esaminarne la validità, epperò la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

Colla petizione 2270, Ettore Tippieni si lagna della licenza della stampa a danno del clero, e domanda che s'inviti il Ministero a difenderlo dalle calunnie e dalle irrisioni.

La Commissione considerando che gli abusi di stampa sono repressi da una legge, e che ai tribunali spetta di applicarla e non al Ministero, vi propone l'ordine del giorno.

Colla petizione 2385 Paolo Strepalozzi domanda che sia sancita una legge colla quale sia permesso ad ogni cittadino di potersi addottorare in qualunque facoltà, sebbene non abbia fatto il corso regolare e preventivo nelle scuole universitarie dello Stato, purchè gli esami versino sulle materie spiegate nella rispettiva Università a cui si presenta il candidato per subirli.

La Commissione, senza entrare per ora nel merito della domanda, vi propone il deposito di questa petizione agli archivi per essere consultata in occasione della discussione delle leggi universitarie in cui si tratterà la grave questione della libertà d'insegnamento.

Colla petizione 3503 Giuseppe Marchisio, arruolato di forza nei Cacciatori franchi, rappresenta essersi date dal Ministero della guerra disposizioni relative ad altri individui che si trovavano nelle stesse sue circostanze, per cui fu loro annunziato che presto sarebbero rilasciati in congedo. Nessuna partecipazione avendo esso avuta in suo particolare, il che attribuisce a semplice sbaglio e dimenticanza, il petente domanda di essere compreso nelle predette disposizioni.

La Commissione vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro della guerra, al solo effetto che sia verificato quanto è avanzato dal petente, e provvisto qualora ne sia il caso.

La petizione 2562, identica ad altra stata riferita in una tornata della presente Sessione prima della proroga estiva, è di Alessandro Paroletti, e tende a domandare che sia insegnato per tutto l'orbe cattolico un medesimo catechismo cattolico, apostolico e romano.

La Commissione per le stesse ragioni che già motivarono la deliberazione della Camera sopra altra petizione della medesima natura, e dello stesso petente, non spettare cioè alla Camera d'ingerirsi nell'insegnamento della materia religiosa, vi propone l'ordine del giorno.

Colla petizione 2371 il segretario del comune di Sassello, B. Garbaria, rappresenta che la legge 7 ottobre 1848 sopra le amministrazioni comunali abbisogna di molte modificazioni, e domanda in ispecie che nella riforma di essa sia stabilito che i consiglieri comunali non siano rieleggibili, che i verbali delle tornate siano pubblicati, ed i segretari delle comunità principali siano nominati dal Re.

Il petente, mentre spera che queste osservazioni saranno tenute in conto in occasione della riforma della legge comunale, chiede frattanto che l'articolo 116 della legge vigente sia interpretato nel senso che i Consigli comunali non possano congedare i segretari che si trovano in carica da tempo antecedente alla formazione di essi Consigli, il che sarebbe, secondo il petente, conforme al testo della legge, la quale accorda solo facoltà ai Consigli comunali di congedare gli impiegati da essi nominati.

Non spettando alla Camera d'interpretare le leggi, la Camera vi propone l'ordine del giorno per questa seconda parte della petizione, ed il deposito della medesima agli archivi per essere consultata in occasione della discussione di una nuova legge comunale, nella parte riflettente le suggerite modificazioni.

Colla petizione 2829 Teresa Simondi, vedova di Cesano Domenico, da Barge, domanda d'essere investita dell'amministrazione del patrimonio del suo unico figlio Vincenzo, minore d'età, chiede inoltre la resa dei conti del giorno in cui questa amministrazione fu da altri gerita, e la rimessione del medesimo suo figlio, infermo e trascurato, ad essa petente, onde possa assoggettarlo ad una cura medica, e restituirlo alla salute.

La Commissione, considerando che queste contestazioni sono di competenza dei tribunali, vi propone l'ordine del giorno.

**NOTTA, relatore.** Petizione 3377, sottoscritta da quindici emigrati, a nome anche dei loro confratelli delle provincie già appartenenti all'antico ducato di Milano. Espongono i petenti come in seguito alla cessione fatta da Maria Teresa regina d'Ungheria l'anno 1743 al re di Sardegna (Carlo Emanuele) e relativa convenzione 1751, 4 ottobre, in cui all'articolo 3 fra le altre cose, si fosse stabilito che i sudditi austriaci continuassero a godere reciprocamente, senza dispensa, la libertà di acquistare ed abitare nei rispettivi domini, e che quest'articolo 3 sussistere dovesse nel pieno suo vigore, perchè confermato dalle più recenti convenzioni diplomatiche, poichè anche dalle ultime trattative di pace nell'aprile 1849, articolo 8 fu proposto dall'Austria di variare il trattamento reciproco dei sudditi misti, e nel trattato definitivo 1849, 6 agosto, si richiamavano in vigore coll'articolo 2 i trattati e convenzioni anteriori, convenendosi nell'articolo 5 dell'atto addizionale di accordarsi sul trattamento dei sudditi misti in occasione dei negoziati di un prossimo trattato di commercio e di navigazione.

Si lagnano che intanto l'Austria violasse l'articolo di quel trattato, negando ai sudditi del ducato di Milano l'autorizzazione d'emigrare, che pare non avrebbero bisogno di chiedere, ed applicando ai già emigrati tutte le pene comminate dalla legge sull'emigrazione (24 marzo 1832) per gl'illegalmente emigrati.

Essendosi col trattato di commercio e navigazione concluso a Vienna il 18 ottobre 1831, ed approvato dalla Camera nella sua tornata del 12 corrente gennaio, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 stabilito distintivamente al riguardo la condizione dei sudditi misti, e trovandosi così, per quanto fu possibile, provveduto all'oggetto di questa petizione, si propone l'ordine del giorno.

Petizione 3774. Due scrivani all'intendenza di Tortona;

Petizione 3807. Tre petenti, scrivani dell'intendenza di Alba;

Petizione 3811. Sei volontari ed aspiranti dell'intendenza di Vercelli;

Petizione 3814. Otto altri volontari ed aspiranti d'intendenza senza designazione;

Petizione 3818. Sette idem, Ivrea;

Petizione 3819. Sette volontari ed aspiranti dell'ufficio di intendenza di Casale;

Petizione 3822. Tre idem, intendenza di Biella;

Petizione 3825. Tre idem, intendenza di Bobbio;

Petizione 3832. Diciassette impiegati inferiori dell'intendenza della divisione di Novara;

Petizione 3879. Cinque idem, intendenza di Pallanza;

Ricorrono acciò nell'occasione che sarà per discutersi il progetto di legge presentato dal ministro dell'interno per alcune modificazioni da introdursi nel ramo amministrativo sia migliorata la loro condizione onde procurare al Governo abili ed operosi funzionari. Questi impiegati lamentano tutti, più o meno, il modo con cui è regolata la loro carriera,

ed in ispecie nella petizione numero 3832 si danno ragguagli al riguardo, a senso della Commissione degni di essere presi in seria considerazione, e si propongono infine alcuni principii che desidererebbero, essi impiegati, fossero per prevalere nella legge di cui si tratta.

La Commissione ne propone il deposito negli archivi della Camera.

Petizione 1888. Il petente dice che nella tornata del 27 ottobre 1849 sarebbesi in proposito della petizione numero 627 emesso il voto in questa Camera che venissero dal potere esecutivo prese le opportune informazioni se vi fossero altre Eminenze le quali accumulassero in loro i favori del sovrano, a detrimento dello Stato. Ch'egli crede suo dovere di denunciare che ve ne sarebbe una in Cumiana residente a Roma, e godente un reddito di un'abbazia di oltre lire sette mila, senza profitto del paese, la quale sarebbesi anzi rifiutata di concorrere nelle spese di riparazione che si fecero per la chiesa parrocchiale, non ostante i replicati inviti del parroco e propone che questi redditi vengano assegnati all'ospedale del luogo, che ne avrebbe stretto bisogno.

La vostra Commissione opinando non possa oggidì essere il caso di alcune speciali provvidenze di questa Camera per l'oggetto di cui in questa petizione, principalmente che la più equa e conveniente distribuzione dei redditi dei beni ecclesiastici sarà, e deve essere oggetto di una generale legge già dal Ministero ripetutamente promessa, e dalla Camera fidentemente attesa, si limita a proporvi l'invio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia acciò possa, quando ne sarà il caso, avervi l'opportuno riguardo.

Petizione 3037. Tre ufficiali dimissionati lombardi, a nome anche, com'egliino sottoscrissero, degli altri ufficiali lombardi brevementi, ricorrono alla Camera acciò si provveda a che il Governo loro non possa togliere il grado, benchè tolta loro abbia l'attività di servizio. Sostengono tale loro dimanda sull'appoggio della legge d'unione, e perchè il grado è per per un militare un carattere indelebile che non può giammai perdersi se non per giudizio d'un Consiglio di guerra.

La vostra Commissione, ritenendo che dal ministro della guerra sarebbe stata istituita un'apposita Commissione per riconoscere il merito dei richiami di cui si tratta, e risultandole dalle informazioni al riguardo prese, che posteriormente alla rimessione di questa petizione (21 maggio 1850), per molti di questi ufficiali, cioè per 500 circa, e fra questi per uno degli stessi tre signatari della petizione (maggiore Pietro Zappieri) sarebbesi già effettivamente provveduto dietro il favorevole rapporto della stessa Commissione; ritenendo infine però che se la data di questa petizione per essere d'un anno e mezzo circa fa, potrebbe mancare di scopo per gli altri sottoscrittori, sarebbe tuttavia in massima, e per la posizione dei petenti meritevole di seria considerazione, all'effetto che all'uopo ulteriormente si provveda, ve ne propone l'invio della stessa al Ministero della guerra.

Petizione 2262. Con questa petizione viene denunciato l'abuso di alcuni vescovi e parroci di parlare di politica nell'occasione delle loro prediche, e di generare divisione tra i cittadini, inculcando anzi il dispregio dell'ordine attuale delle cose, e ponendo in uggia le liberali istituzioni di cui godiamo; cita poi a prova di quanto asserisce il petente un processo che vertirebbe per simili fatti contro un parroco che nomina.

Quantunque la vostra Commissione sia indotta a credere anche dalle circostanze di fatto citate dal petente, che il Ministero non ha ommesso, nè sarà per trascurare in qualsivoglia contingenza di provvedere coi necessari e convenienti mezzi sui denunciati abusi acciò non venga turbato il pubblico or-

dine, od altrimenti siano intaccate le istituzioni liberali di cui godiamo, tuttavia per quel migliore effetto che del caso, ve ne propono l'invio al Ministero.

**Petizione 3812.** Il petente propone che si sottoponga a discussione se commendevole cosa sarebbe mandarsi dalle Camere a formare un elenco che rendesse di pubblica ragione tutti quegli individui proponenti che si possono classificare come degni di menzione onorevole, con accennarsi l'oggetto delle loro petizioni.

Considerando la Commissione che oltre ai gravi inconvenienti che s'incontrerebbero qualora la Camera volesse pronunciare sul merito relativo delle inoltrate petizioni, sembrerebbe anche inopportuna questa proposizione del petente, non avendosi a desiderare maggiore zelo e sollecitudine nei petizionari, e per altra parte dovendo bastare ad un buon cittadino la testimonianza della propria coscienza d'aver fatto una proposizione utile alla nazione, e quella abbondantemente che inoltre sorge dalla pubblicità dei giornali, vi propone l'ordine del giorno.

**Petizione 3902.** Roasio Giuseppe, aiutante maggiore in secondo, a Cherasco, dietro il riflesso del ministro della guerra stato fatto in una tornata della Camera, che acciò uno Stato possa essere forte ed indipendente deve avere un esercito il più numeroso ed il meglio istruito che sia possibile, proporrebbe qual mezzo facile, di poca spesa e di pronta esecuzione onde perfezionare l'istruzione dei soldati e bass'ufficiali che trovansi in congedo illimitato alle loro case, che nei giorni festivi gli uffiziali in aspettativa, dei quali ve ne ha in quasi tutti i comuni, debbano obbligarsi a fare l'istruzione e ad esercitare i soldati in congedo illimitato, secondo le norme da stabilirsi per speciale regolamento del ministro della guerra, ed accordando anche, quando fosse necessario, una indennità tanto agli uffiziali istruttori, che ai soldati e bass'uffiziali, perfezionandi negli ebdomadari suindicati esercizi.

La vostra Commissione tenendo conto della buona volontà del petente nel promuovere sempre più l'istruzione dell'esercito, e di secondare in tale modo l'intendimento tanto del Ministero quanto della Camera, di rendere colla formazione di un esercito ben istruito, maggiormente sicura l'indipendenza della nazione, vi propone per quel migliore effetto che del caso, l'invio della presente petizione allo stesso ministro.

**Petizione 3914.** Bresca Giovanni Battista, capitano nella milizia nazionale, 6<sup>a</sup> compagnia, battaglione mandamentale d'Oneglia, propone che siano esclusi dalla milizia nazionale gli individui che oltrepassano gli anni 50, a motivo che gli stessi non sarebbero più suscettivi d'ammaestramento regolare, e che sono d'ingombro nelle file. La vostra Commissione, senza entrare per ora nel merito di questa osservazione, fatto riflesso che colla discussione della legge sulla milizia nazionale già stata presentata al Senato, e nella quale sarebbe appunto stata progettata una disposizione consentanea alla richiesta del petente, si presenterà necessariamente allora la definizione di questa proposta del petente, conchiude perciò per l'invio negli archivi.

**Petizione 3900.** Con precedente petizione 2844, Campana Valentino, fu Giovanni Battista, d'Invorio Superiore (provincia di Novara) ricorreva a questa Camera onde ottenere sospesa una sentenza pronunciata dal Consiglio d'intendenza generale di Novara, che lo condannava al pagamento di lire 359 a favore delle regie gabelle accensate d'Arona.

La Camera, per trattarsi d'oggetto estraneo al potere legislativo, adottava nella tornata 21 dicembre 1850 le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno.

In seguito di tale voto, il petente avrebbe creduto doversi dirigere per le sue lagnanze al Ministero di grazia e giustizia, e da questo Ministero essendo la sua supplicazione stata rimandata sul riflesso (come leggesi nell'annotazione apposta alla supplica) che questa supplica non era estesa in carta bollata, giusta il prescritto della legge, e perchè non si poteva per simili vertenze fare luogo a sovranò provvedimento, il petente avrebbe perciò inoltrata per lo stesso suddetto oggetto questa nuova petizione alla Camera.

La vostra Commissione pei motivi adottati nell'occasione della prima petizione, cioè che al potere legislativo non spetta il definire quistioni giuridiche ed amministrative, vi propone l'ordine del giorno.

La petizione 3907, contenendo soltanto accuse personali, senza alcuna prova, si ravvisa contraria al regolamento, e perciò non se ne fa relazione.

**RICCARDI, relatore.** Colla petizione 3992 il signor Albini rappresenta alla Camera che frattanto che sta ventilandosi la questione se la darsena e l'arsenale marittimo debbano trasportarsi da Genova alla Spezia, sarebbe necessario che si provvedesse provvisoriamente al collocamento della marina militare in qualche altra località, affinchè si potesse frattanto utilizzare a vantaggio del commercio la darsena di Genova, prima che l'opera nel golfo della Spezia potesse essere terminata; e per questo fine propone che l'arsenale marittimo sia provvisoriamente trasportato al golfo di Villafranca, ed a tal uopo presenta alla Camera vari suoi calcoli e disegni i quali comproverebbero che con non gravi spese si potrebbe operare questo trasporto provvisorio dell'arsenale marittimo nel golfo di Villafranca.

Parendo alla Commissione che questa proposta possa essere di qualche importanza ed interesse pel Governo (tanto più che è corredata di lavori commendevoli sotto il rapporto dei tipi e calcoli) vi propone per mio mezzo di mandare la petizione cogli uniti tipi e calcoli agli archivi della Camera, affinchè possa avervi ricorso, tanto il Governo, quanto la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per il trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia.

**CORSI.** Domanderei che questa petizione fosse inviata al Ministero, tanto più che la Commissione avendo già riferito sul traslocamento dell'arsenale marittimo da Genova alla Spezia, pare che il signor ministro della marina abbia intenzione di presentare un altro progetto, di maniera che ove questo progetto del petente fosse mandato al signor ministro della marina, potrebbe forse valersene più facilmente, ciò che non avverrebbe ove fosse deposta negli archivi della Camera.

**RICCARDI, relatore.** La Commissione non ha proposto di mandare unicamente al Ministero della marina questa petizione, perchè essa contiene dei piani che sarebbe conveniente che rimanessero negli archivi della Camera, affinchè i deputati, quando venga in discussione la legge sul trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia, li potessero esaminare. La Commissione si è determinata in tal modo, essendo ferma nell'opinione che, mandando questi piani al Ministero, forse non sarebbero più ritornati alla Camera, e per tanto ha cercato una specie di mezzo termine, proponendo che queste carte fossero comunicate al Ministero, salvo poi ad essere sempre deposte negli archivi della Camera.

Inoltre, sebbene la Commissione incaricata di riferire sulla legge pel trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia abbia già fatto il suo rapporto, devesi tuttavia ritenere che il ministro di marina ha partecipato alla Camera che esso sta aspettando altri progetti dal municipio di Genova, in seguito

ai quali avrebbe forse introdotto alcune variazioni nella sua primitiva proposta; così la Commissione delle petizioni ha creduto che quella medesima Commissione od un'altra dovrebbe incaricarsi di nuovo di quella pratica del trasporto dell'arsenale da Genova alla Spezia, ed ha cercato perciò di far sì che tanto la Commissione cui possa importare, quanto il Governo, come anche i deputati, possano avere cognizione di queste carte che contengono dei lavori pregevoli.

**CORSI.** Siccome le ragioni addotte dall'onorevole relatore mi sembrano soddisfacenti, io recedo dalla mia domanda.

(La petizione è inviata agli archivi della Camera.)

**RICCARDI, relatore.** Petizione 3972. Il municipio di Vado, provincia di Savona, espone di avere già rappresentato al Ministero di marina, agricoltura e commercio i vantaggi che lo Stato e la finanza ricaveranno ove si stabilisse l'arsenale militare nel golfo di Vado, e quindi il municipio ricorrente va enumerando i vantaggi che quella rada e quel territorio offeriscono, sia in linea topografica, come dal lato marittimo e militare.

La vostra Commissione non disconoscendo quanto importi che la grave questione del collocamento definitivo dell'arsenale marittimo sia studiata in ogni sua parte, vi propone di trasmettere la petizione alla Commissione incaricata del progetto di legge pel trasporto dell'arsenale alla Spezia.

**CORSI.** Anche qui pregherei la Camera che volesse inviare questa petizione al Ministero; almeno io l'appoggierei in quel senso, sperando che il ministro farà più caso di questa petizione di quello che non faccia pel consueto, ed in specie di quello che non abbia fatto di una simile del municipio di Savona.

Il municipio di Savona avea inoltrata una domanda che è quasi identica a quella sporta dal municipio di Vado, diretta ad ottenere la facoltà di procedere a proprie sue spese agli studi per lo stabilimento di un arsenale presso la rada di Vado; il Ministero che forse avea già fissato di fondare un arsenale nel golfo della Spezia, coll'intendimento di farne forse una seconda Tolone, quand'anche non avesse la squadra da collocarvi, rifiutò l'assenso per la spesa della somma occorrente, la quale non oltrepassava le 8 o 10 mila lire.

Io non avrei mai creduto che il Ministero avrebbe rifiutato ad un municipio di fare degli studi colla propria pecunia, massimamente che in ciò erano implicati gl'interessi della nazione intera; egli ciò nonostante rifiutò questa somma e mandò cancellarla dal bilancio di quel comune.

Se la Commissione e la Camera volessero inviare questa petizione al Ministero, avrei speranza che il Ministero stesso autorizzerebbe, anzi ordinerebbe per proprio conto più facilmente quegli studi che si proponevano di fare il municipio ed altri municipi vicini a Savona, poichè ciò ridonderebbe a vantaggio dello Stato; e perchè noi riconosceremo realmente se sia il caso di fare un arsenale più in un sito che in un altro.

Qui non si tratta di fondare un arsenale più a Spezia che a Vado od a Villafranca, ma bensì di fare soltanto degli studi; conseguentemente io crederei opportuno che il ministro facesse procedere a tali studi, o quanto meno autorizzasse i municipi che si propongono di farli a proprie loro spese.

Perciò io credo che la Camera vorrà mandare questa petizione al Ministero affinchè ne tenga il debito conto.

**RICCARDI, relatore.** Io sento nel mio particolare la validità delle ragioni esposte dall'onorevole deputato Corsi, in quanto a ciò che poteva riflettere l'autorizzazione domandata dal municipio di Savona per fare delle spese, la quale fino ad un certo punto potevano ridondare a vantaggio dello Stato,

ma dovendo la Commissione stare nel limite della petizione di cui è caso, ha dovuto osservare in primo luogo, che non era di sua competenza di decidere sul vantaggio o no pel trasporto dell'arsenale nel golfo di Vado; ed ha riflettuto poi secondariamente, che siccome il comune di Vado avea già ricorso al Ministero, perciò essa Commissione non potendo emettere un voto sulla materia, avea creduto che fosse inutile di mandare questa petizione al Ministero di marina, perchè ne avesse conoscenza, dappoichè il municipio medesimo gliel'aveva mandata esso stesso.

Perciò, qualunque sia il caso che il Ministero abbia potuto fare della petizione del municipio di Vado, la Commissione ha creduto che per ora poteva bastare di mandarla alla Commissione, la quale avrebbe potuto farne il dovuto caso.

**CORSI.** Ma la Commissione per il traslocamento dell'arsenale non esiste più.

**RICCARDI, relatore.** Sarà per quella Commissione che dovrà trattare questa materia.

**CORSI.** Io crederei che si potrebbe mandarne una copia al Ministero, e l'altra inviarla agli archivi della Camera.

**RICCARDI, relatore.** Io non credo che la Commissione abbia difficoltà a che se ne mandi una copia al Ministero, purchè sia senza compromettere il giudizio della Commissione medesima sul fondo della questione.

**PRESIDENTE.** Siccome non vi è opposizione per parte della Commissione, chiederò se sia adottato il rinvio al Ministero, ed il deposito negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

**RICCARDI, relatore.** Colla petizione 3979, il signor Guillemain figlio, ed il signor Crepine, ambedue abitanti del comune di Ravoire, in Savoia, rappresentano che da parecchi mesi essi ed altri loro concittadini avrebbero ricorso al ministro dell'interno contro la nomina a sindaco di quel comune nella persona del signor barone Anglais, tacciando tale nomina d'illegale, a motivo, come dicono, che quel sindaco non dimora in veruna parte dell'anno nel comune in cui fu nominato sindaco, e ciò in contraddizione coll'articolo 78 della legge comunale.

La Commissione, opinando che, se fosse provato che veramente il signor barone Anglais, dopo che fu nominato sindaco, non dimorasse in nessuna parte dell'anno in quel comune, si troverebbe in urto coll'articolo suddetto della legge comunale, vi propone l'invio di tale petizione al ministro dell'interno, onde, verificato il fatto, egli possa emanare le opportune provvidenze.

(La Camera approva.)

Colla petizione 4000 il comune di Apricale, e colla petizione 3987 il comune di Pigna, ambedue nel mandamento di Dolceacqua, provincia di San Remo, rappresentano che essi comuni, come quelli di Perinaldo, Dolceacqua, Isola Bona, Rocchetta e Saborga, facevano parte del contado di Nizza prima dell'unione del Genovesato al Piemonte; che allora essi godevano, come il contado di Nizza, della franchigia della dogana, e che in seguito, per ragione di maggior sopravveglianza doganale, il Governo mise una linea di dogana tra il loro mandamento ed il contado di Nizza, e così per ragione di pubblico interesse quegli abitanti del mandamento di Dolceacqua riuniti alla provincia di San Remo, ebbero a sopportare per tanti anni la privazione dei vantaggi del porto franco mantenuto pel contado di Nizza;

Che recentemente essendo stato per legge determinato che il porto franco di Nizza verrebbe bensì fra non molto a cessare, ma in compenso il Governo avrebbe inteso di fare al contado di Nizza alcuni vantaggi in materia di stradale,



i municipi petenti credono pertanto di avere diritto alla partecipazione dei vantaggi in materia stradale, che il Governo potrebbe fare al contado di Nizza, e ricorrono alla Camera acciò essa voglia interporre i suoi buoni uffici presso il Governo, affinchè sia specialmente intrapresa una strada nella valle del fiume Roia, la quale metta in comunicazione il mandamento di Dolceacqua, sia colla strada del litorale, sia colla strada di Tenda.

La Commissione, trovando degne di esame le domande, e le ragioni esposte dai suddetti comuni, vi propone il rinvio delle due petizioni al Ministero dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

La petizione 4120, dichiarata d'urgenza dalla Camera, è sporta da 230 cittadini dei comuni di Bossey, Collonge e Archamp, compresi nella zona del territorio denominato neutro della Savoia, i quali espongono che già era stata rappresentata alla Camera la trista condizione in cui erano posti gli abitanti della detta zona a cagione della linea di dogana stabilita fra quel confine e la Svizzera, la quale impediva lo smercio libero dei prodotti di detti comuni nel cantone di Ginevra, e ciò non ostante l'articolo 4 del trattato 31 maggio 1816; che la Camera aveva già preso in considerazione una petizione numero 3498, sporta dal signor Duval, e inviata al Ministero con raccomandazione; che venne in seguito il trattato colla Svizzera del 16 luglio 1851, il quale stipula bensì la libera entrata in Svizzera di alcune derrate nostrali, ma i petenti asseriscono che quella franchigia non favorisce punto i loro prodotti, che anzi li pregiudica, dappoichè questi non potendo entrare nelle altre provincie dello Stato per esserne impediti dalle nostre dogane, sono invece pregiudicati sui mercati svizzeri dalla nuova concorrenza dei prodotti delle altre provincie della Savoia.

Aggiungono che il trattato ultimo accorda bensì la libera entrata nel cantone di Ginevra a 5000 ettolitri di vino, ma

questo con troppo lieve vantaggio dei paesi della zona, ed anzi a loro detrimento, imperocchè alla libera introduzione in Svizzera dei 5000 ettolitri partecipa tutta intera la divisione amministrativa, e così di nuovo si accresce la concorrenza a scapito dei vini del territorio della detta zona, che anzi la medesima non fu compresa nella distribuzione dei 5000 ettolitri stabilita a favore di quella provincia.

Per questi motivi quegli abitanti, stante la loro condizione eccezionale, ricorrono alla Camera affinchè essa voglia di nuovo raccomandare al Governo la loro speciale posizione in materia doganale.

La vostra Commissione, pensando che o con nuove trattative colla Svizzera, o con nuovi studi sul nostro sistema economico doganale, non sia fuori speranza che si trovi modo di migliorare la condizione della loro posizione eccezionale, vi propone il rinvio della petizione al ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

*Voci.* A domani! Non siamo più in numero.

**PRESIDENTE.** La Camera ha sentito l'istanza della Commissione delle petizioni, per cui avrebbe speranza di dare compiuto sfogo al numero di petizioni che le furono sottomesse, quando si accordassero una o due sedute alla relazione delle medesime. Questo mi sembra utile, conseguentemente io proporrei per l'ordine del giorno di domani relazione di petizioni, affinchè dappoi si faccia luogo ad altri lavori più importanti.

*Molte voci.* Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Relazione di petizioni.